# PER

## D. Luigi Ronchi.

*Nel S. R. C. a ruote giunte.*

*Ignoratione unius intervalli reliqua ignorari neceſſe eſt, quemadmodum uno deprehenſo ceterorum cognitio expeditiſſima eſt.*

Joſeph Scaliger in prol. ad theſaur. tempor. Euſeb.

IL ſignor duca di s. Martino D. Michele Ronchi ha prodotto le nullità contra il decreto del S. C. ordinante darſi il poſſeſſo della metà del feudo di Caſignano a D. Luigi Ronchi ſuo minor fratello. E' da rivocarſi il decreto, dice il ſignor duca. E' da ſoſtenerſi, dice D. Luigi, perchè eſſo contiene la giuſta conſeguenza di un chiaro dritto bene adattato ad un fatto certo. Tra due contrarie voci, l'una che accuſa e vuol diſtruggere, l'altra che difende e vuol ſoſtenere il decreto, eſſo viene a nuovo eſame; e tutta la conteſa torna a novella deciſione. Il ſignor duca oſtenta nuove ragioni, e ſeconde e più avvertite rifleſſioni, e punti di giuriſprudenza finora non tocchi, ed argomenti poderoſi e pruove invitte: novità in ſomma di grave peſo, e di efficacia veemente. D. Luigi fa conto, che queſta tanta oſtentazione ſia tratto di eloquenza, o finezza di arte diretta a conciliar plauſo: che le coſe ſieno le ſteſſe di prima variamente diſpoſte, e in altra forma abbigliate, alle quali ſe tolganſi le veſti e l'aria di novità, non ſanno rappreſentare nè più, nè diverſamente da quello, che fecero la prima volta. In que-

ſto novello eſame noi ſoſteniamo la ſeconda volta le ragioni di D. Luigi, eſponiamo il ſuo buon dritto, e dimoſtriamo la giuſtizia del decreto. Ora ſiccome queſte parti ci conducono ad eſporre nitidamente il fatto, ad adattarvi adeguatamente il dritto, e a dimoſtrar contenuta nel decreto la vera conſeguenza di queſta legale operazione, convienci prima della narrazione determinare lo ſtato della controverſia, intorno alla quale ſi diſputa, acciocchè ogni parte di queſta difeſa ſia da eſſo diretta, e non ſi diſperda tra inutilità e coſe eſtranee.

## *Stato della controverſia.*

APpartiene a D. Luigi la metà del feudo di Caſignano, e n' è egli il feudatario, o ſia il poſſeſſor legale? Il ſignor duca non lo nega. Ma deeſi dare a D. Luigi il material poſſeſſo e la percezion de' frutti della ſua roba feudale? Ecco ciò che nega il ſignor duca. Ora come intenderebbeſi il negare il poſſeſſo di quella roba, della quale non ſi nega l'appartenenza? Spiegalo facilmente il ſignor duca. Una primogenitura fondata dal comun padre D. Domenico ſul prezzo del feudo fa naſcere nella perſona del chiamato un credito ſulla metà di Caſi-

Caſignano. Eſſendo io il chiamato, dice il ſignor duca, ſon creditore; e qual creditore ho dritto di ritenere la metà del feudo ſino alla ſoddisfazione. Impugna ciò D. Luigi. Egli nella diſpoſizion paterna non vede il favore del ſignor duca nel caſo avvenuto: e quando tal favore poteſſe deſumerſene, ſarebbe un atto arbitrario sfornito di facoltà e di efficacia. Nega perciò il natale al credito, e fa a tal modo ſvanire ogni vantata ragion di ritenzione. Queſta è la ſomma della controverſia. Dunque tutta queſta difeſa ſarà diretta a dimoſtrare l' abuſo delle voci di credito e di ritenzione.

## *Origine e progreſſo della lite.*

IL ſignor duca avea ottenuto dalla Regia Camera della Sommaria la inteſtazion dell' intero feudo di Caſignano (1). Circa tre anni dopo, un tratto di provvidenza fece ſapere a D. Luigi la longobardica, o ſia dividua qualità di tal feudo. Da tal natura di feudo egli era chiamato al poſſeſſo della metà. Ma poichè trovavaſi già inteſtato al primoge-

 nito,

(1) Queſta inteſtazione fu fatta a' 22. di decembre dell'anno 1787.

nito, D. Luigi fu nella neceſſità di ricorrere nella Regia Camera; di gravarſi della inteſtazion data per intero al ſignor duca; e di dimandare, che rivocato quel decreto, ſe ne inteſtaſſe a ſe la metà (2). A queſta dimanda una multiplice contraddizion fece il ſignor duca, la cui ſomma riducevaſi a dire, o che la metà richieſta da D. Luigi, come metà di feudo francico, apparteneva a ſe, o che appartenevagli almeno in virtù della primogenitura ordinata dal comun padre ſul prezzo del feudo. In ſoſtegno di queſte due eccezioni molte carte produſſe in giudizio. Alcune eran dirette all' uſo d' indurre qualche ombra ſulla certa natura longobardica del feudo: altre tendevano a dimoſtrare la diſpoſizion paterna contenente la primogenitura, ed il gravame ſul prezzo di eſſo; ed a queſto fine preſentò il teſtamento. Ad elidere la forza di queſte eccezioni, ſolide pruove e ferme ragioni adduſſe D. Luigi. Eſiſteva già un giudicato della qualità longobardica di Caſignano (3). Era ſtato fatto nell' anno 1749, quando in una identica conteſa, un ſe-

con-

(2) Queſta dimanda fu fatta a' 9. di luglio dell' anno 1789.

(3) *Regia Camera declarat, feudum Caſignanum fuiſſe, & eſſe de jure Longobardorum.*

condogenito della famiglia Sangro aveva preteſo dal ſuo primogenito principe di Fondi, già venditor di tal feudo, la metà del prezzo. A queſto giudicato, come a quello, che in ſimili conteſe forma ſtato, D. Luigi ricorſe. In quanto poi alla ordinata primogenitura allegò, che il padre non poteva iſtituirla in ſovverſione delle leggi della ſucceſſione longobardica, le quali negano al feudatario ogni facoltà di diſporre. Tra queſta contraddizione il Tribunale ſi accinſe alla deciſione. Arringhe ragionate, allegazioni opportune, informi diligenti poſero nel miglior lume tutta la conteſa. Il Tribunale credette vanità la diſpoſizion paterna; e come materia non meritevole di eſame, la traſandò. Rivolgette tutta l'attenzione ad accertare la natura del feudo, nella quale unicamente eſtimò conſiſtere la cauſa. E perchè dopo ſeria rifleſſione trovò, che la deciſion fatta nella famiglia Sangro formava ſtato deciſivo intorno alla naturalezza del feudo, come per una conſeguenza di tale accertata natura decretò, che una metà del feudo s' inteſtaſſe a D. Luigi (4).



(4) *Inteſtatio facta feudi Caſignani, Olivæ, & Caſoriæ in perſonam D. Michaelis Ronchi primogeni-*

## *Fatti posteriori.*

I Fatti posteriori riguardano tanto la persona del signor duca, quanto quella di D. Luigi. Riferiremo gli uni e gli altri, ed indi, scostandoci alquanto dal rigore storico, andremo rilevando ciò, che ne risulta legalmente. Questo metodo conterrà la utilità di fare le dovute avvertenze intorno alle cose ne' luoghi, ove l'ordine della narrazione le chiama a stare. E quì dobbiamo non lasciare inosservato, che l'uso del foro permetteva al signor duca gravami di vario genere. Egli intanto, ometendo di attenersi a' gravami producenti lo effetto della sospensione del decreto, elesse quello della reclamazione, sapendo assai bene, che questo gravame importava dargli esecuzione. Quindi la sua supplica fu decretata colla clausula *exequuto decreto*.

Uniamo le idee derivanti da questi due fatti, l'uno del Tribunale, l'altro del signor duca. Il Tribunale nel decidere *interstetur*, dichiarò. D. Luigi feuda-

---

*niti; firma remaneat pro medietate tantum: alia vero medietas dicti feudi Casignani, Olivæ, & Casoriæ interstetur in beneficium D. Aloysii Ronchi.* Questa decisione fu fatta agli 11. di decembre del 1794.

datario della metà di Caſignano. Diſſegli: A te appartiene in giuſtizia la metà del feudo, ed il Tribunale ti dà il dritto e il titolo a conſeguirla. Il Tribunale in ſomma ti dichiara e ti riconoſce per feudatario. Il ſignor duca col gravame ſpontaneamente eletto, riconobbe ſimilmente il dritto di D. Luigi, e conſentì alla inteſtazione.

Reſtava, che D. Luigi otteneſſe dal Fiſco la inteſtazione della metà del feudo. Di fatti la dimandò: ed il Fiſco come ſuo feudatario lo deſcriſſe ne' libri fiſcali (5): e come tale lo ſottomiſe a' peſi, che i feudatarj debbono portare. Dunque D. Luigi è un feudatario dichiarato dal Tribunale, riconoſciuto dal ſignor duca, ed autorizzato dal Fiſco: e quindi la metà del feudo di Caſignano è ſua, ed egli n'è il legal poſſeſſore.



(5) Ne' libri del cedolario è deſcritto così: *D. Aloyſius Ronchi tenetur pro duabus ex quatuor partibus Caſignani, Olivæ, & Caſoriæ.*

## *Giudizio iſtituito nel S. C.*

AVeva D. Luigi dimandato nella Regia Camera di eſſer meſſo nel material poſſeſſo della metà del feudo, e della percezion de' frutti di ciò che era ſuo. Oppoſe il ſignor duca la incompetenza del Tribunale. Diſſe, che avendo già la Regia Camera giudicato della pertinenza, era eſtinta la giuridizion ſua: che apparteneva al S. C. il dare il poſſeſſo. Dunque devoluta al S. C. la cauſa del poſſeſſo, D. Luigi chiedette in eſſo quel che aveva prima dimandato nella Regia Camera. Chiedette, che il S. C. lo metteſſe nel poſſeſſo materiale della metà del feudo, come di coſa a ſe appartenente per dritto dichiarato. E quì il ſignor duca fu pronto ad opporre voci di credito e di ritenzione; e adornò queſta ſua idea di credito nella ſeguente guiſa. Diſſe adunque: Il noſtro comun padre D. Domenico ordinò una primogenitura ſul feudo di Caſignano, la qual volle che reggeſſe ſul prezzo, quando ſul corpo del feudo non poteſſe valere. Io ſono il chiamato. Dunque io ho un credito ſulla metà del feudo appartenente a D. Luigi; e queſto credito mi ſomminiſtra legittimo dritto di ritenzione. Strano era il ragionare del ſignor du-

duca, e ſtrano parve a D. Luigi. Un padre, che impone gravame ſu di un feudo longobardico: un padre, che col teſtamento inverte l' ordine della ſucceſſion feudale: un gravame diretto a quel figlio, che non è iſtituito erede nel feudo, ſono idee così eſorbitanti dal ſiſtema legale, che non trovano ad eſſere accolte da niuno de' ſcrittori forenſi, tra quali pure le ſtravaganze han ſoluto aver luogo. Un figlio, che rifiuta il teſtamento paterno, ed è tenuto a ſentirne il peſo, e ſofferirne i danni, è un altra ſtravaganza non mai udita. Un figlio, che prende il feudo longobardico per proprio dritto, e ſenza qualità ereditaria del padre, eſſere coſtretto a' doveri naſcenti dalla ſola qualità ereditaria, ſa tanto di ſoverchieria, che i moderati uomini non ſanno comportarla. A ciò ſi aggiugne, che il gravame ſul prezzo è diretto ad alcuni diſegnati caſi, niun de' quali è avvenuto, e non è già diretto a quello, che è avvenuto. E da queſte coſe riſultava, che niun credito avendo il ſignor duca, faceva smodato abuſo di voci. E ſe chi non ha credito contra di altrui, non ha dritto di ritenerne la roba, la ineſiſtenza del credito dimoſtrava la vanità della tanto oſtentata ritenzione.

Tutte queſte coſe furono ampiamente diſputate al grave coſpetto di due ruote del S. C., e diligentemen-

mente rilevate nell' allegazion fatta all' uſo della deciſione, ed accuratamente eſpoſte e dilucidate negl' informi . Onde il S. C. accertato per invitte pruove e dimoſtrazioni della efficacia di ciò , che adduceva a ſua difeſa D. Luigi , e della inutilità di ciò , che in contrario allegava il ſignor duca , il dì 29. di novembre del paſſato anno 1796. con uniformità di voti decretò in queſte parole: *Infrà quatuor dies audiantur partes ſuper omnibus hinc inde deductis , atque prætenſis : & interim D. Aloyſius Ronchi immittatur in poſſeſſionem medietatis feudi Caſignani , una cum fructibus a die obitus magnifici D. Dominici Ronchi ejus patris , pro quorum liquidatione capiatur ſummaria informatio ; facta obligatione per eumdem D. Aloyſium de reſtituendo fructus percipiendos , viſo exitu termini.*

Queſto è quel decreto , che il ſignor duca chiama nullo ; che accuſa come diſadatto ; e di cui chiede la rivocazione . Molta opera impiega e molte parole ſpende nel volerne dimoſtrare la nullità . Ma molta torbidezza , e molta eſagerazione le nullità contengono : e quindi ci richiamano ad una attenta , ed eſatta , e preciſa diſcuſſione .

*Del*

## *Del merito delle nullità.*

L'Eſſenziale, anzi l'unico affare propoſto nelle nullità, è il vantato dritto della ritenzione della metà del feudo, in compenſo del credito naſcente dal gravame ad eſſa impoſto. Ora ſe vero è, che il dritto della ritenzione ſia un effetto legale derivante dalla reale eſiſtenza di un credito, come da ſua unica cagione, è aſſai natural conſeguenza, che ove credito non eſiſteſſe, ſarebbero vane ed ozioſe le voci di ritenzione. Ma eſiſte in fatti, ed è vero e reale il credito oſtentato? Se eſiſte, qual'è la ſua origine? Onde, e come è nato? Queſta ricerca, queſto eſame, e queſta diſcuſſione ſaranno operazioni dirette a dilucidare, che il credito non nacque mai; e non eſiſte quel che non è nato.

## *Del naſcimento e del valore del credito.*

I Natali del credito ſono dal ſignor duca delineati in queſto tenore. Un atto arbitrario di volere paterno impoſe il gravame ſul prezzo del feudo di Caſignano. I feudi tra noi ſono ereditarj. Queſta comune qualità li governa. Avviene perciò, che D. Luigi debba eſſere neceſſario erede del padre, per potere da queſta conduttrice qualità ereditaria eſſere introdotto al poſſeſſo del feudo. Diviſo dalla di lei compagnia, egli non può andarvi in modo niuno. Ma queſta qualità di erede l' obbliga a ſtare al fatto del defunto, e ad oſſervarne il precetto. Ora egli nel fatto e nel precetto paterno ritrova il debito naſcente dal gravame, che deve onninamente ſoddisfare. Eſiſte dunque col credito il dritto della ritenzione. A queſta immagine legale congiunge il ſignor duca l' immagine del fatto, concepita ed eſpreſſa ſecondo la ſua opportunità. Il teſtamento non parla del caſo avvenuto. Il gravame è impoſto in alcuni deſignati avvenimenti, a' quali non ſiamo. Manca dunque il fatto: manca la volontà del padre: manca il gravame. Come dunque trovar nel teſtamento il caſo, che non vi è ſcritto, e come portar ſu di eſſo il gravame?

Un

Un immaginato ſupplimento è il gran ſoccorſo del ſignor duca. Egli congegna e compone a tal modo la coſa. Il teſtatore ebbe voglia ed idea di gravare, ed in alcuni caſi gravò. Si univerſalizzi queſta idea: ſi eſtenda a comprendere ogni caſo, ed ogni evento, e il tacito ſi preſupponga eſpreſſo, e deſcritto l' omeſſo; ed a tal modo nella volontà generale troveraſſi contenuto il preſente noſtro particolare avvenimento. Così ſta delineata l' immagine del ſupplimento fatto al teſtamento del barone Ronchi. E ſu queſte due poſizioni di fatto e di dritto ſta unicamente appoggiato il credito, in tanto che ſe da eſſe non naſce, non ha altra feconda radice, onde poſſa germinare.

Ma queſta è difeſa, o è compleſſo di deſiderj? Fare un ſupplimento al teſtamento: intrudervi de' caſi in eſſo non contenuti: attribuire al teſtatore voleri da lui non dichiarati, non è diverſo dal ſoſtituire al teſtamento reale un teſtamento immaginario. Far parlare il teſtator dove tace: appiccargli de' ſentimenti affacenti alla opportunità dell' erede, è diſpiegare le proprie intenzioni, ma non è già narrare quelle del teſtatore. Generalizzare le dottrine particolari: definire una ſpezie con giuriſprudenza formata per altra e diverſa: riportare a' tempi anteriori eſpreſſioni nate e formate ſulle variate cir-

co-

coſtanze de' tempi poſteriori, ſente un poco di abuſo, o è argomento di quella grave neceſſità, che ſpiega tutte le ſue forze nella cauſa diſperata. A tutto ciò non però dobbiamo dare opportuno compenſo, e l'opera noſtra ſarà diviſa tra le diverſe diſcuſſioni del dritto e del fatto.

Preſuppone il ſignor duca, che la qualità ereditaria comprenda nella eſtenſion ſua tutti li feudi, ſieno longobardici, ſieno francici. Noi con diverſa giuriſprudenza diciamo in contrario, che i feudi longobardici, tra' quali è Caſignano, non conoſcono e non ſentono la qualità ereditaria: che eſſi nati già tra' coſtumi aſſai ſemplici, conobbero il figlio ſenza ſapere l'erede: che in queſta natía ſemplicità viſſero lungo tempo, e vivono a' giorni noſtri, ſenza aver mai ammeſſo in compagnía loro l'erede: che in queſta loro naturalezza furono accolti nel noſtro Regno, e tali da i noſtri Sovrani furono geloſamente ſerbati, così che non avendo ammeſſa mai queſta inſitizia ed appiccaticcia qualità ereditaria, han conſervata coſtantemente la ſemplicità della lor prima origine. Invitti monumenti, e ſtoria certa ſomminiſtreranno la materia a queſta dimoſtrazione, la quale per comodo e per chiarezza ſarà diſtinta in diverſe epoche formanti la eſatta deſcrizione del loro natale e del loro andare.

*I feu-*

## *I feudi longobardici non ammettono e non riconoſcono qualità ereditaria.*

A Dimoſtrare, che i feudi longobardici non ammettono qualità ereditaria, la quale non riconoſcono e non ſentono, noi dobbiamo entrare alquanto nella ſtoria de' primi feudi: ma vi entreremo con quella ſobrietà, che le leggi di un allegazione eſiggono, e quanto ſia conveniente a ſchiarire le idee de' monumenti, de' quali dobbiamo uſare. Imperciocchè dilucidando un luogo delle conſuetudini feudali, e congiungendolo colla ſeguente giuriſprudenza de' Sovrani di queſto Regno, avremo una compiuta e nitida dimoſtrazione del noſtro aſſunto.

Introdotti nella Italia colle nuove genti e colli nuovi coſtumi li feudi, eſſi reggeanſi con quelle medeſime leggi del coſtume, che li aveva introdotti. Queſti coſtumi o quali eſſi eran prima nati, o variati e riformati quando da' Principi, e quando dalle opinioni e dalle interpetrazioni de' prudenti, raccolti poi e meſſi inſieme, diedero al mondo la giurisprudenza feudale. La Lombardía ebbe il pregio della raccolta, e i giureconſulti milaneſi v'impiegarono l'opera loro. Queſta giuriſprudenza conoſciuta ſotto il nome più comune di conſuetudini feu-

feudali, fu la ſomma moderatrice de' feudi d' Italia, e quindi pur di quelli, che allignarono tra noi. Una era in que' tempi la loro legge, ſimili ed uniformi gli uſi: e queſta legge, e queſti uſi comprendevano ſotto il loro imperio, e con unità di giuriſprudenza reggevano i feudi de' diverſi Stati d' Italia. La loro ſucceſſione era aſſai ſemplice. Eſſa eſprimeva la immagine di un fedecommeſſo dividuo, a cui eran per proprio dritto chiamati tutti i maſchi diſcendenti da colui, che aveva ottenuto il feudo: *Sequitur de ſucceſſione feudi videre. Si quis igitur deceſſerit filiis, & filiabus ſuperſtitibus: ſuccedunt tantum filii æqualiter, vel nepotes ex filio, loco ſui patris: nulla ordinatione defuncti in feudo manente, vel valente* (6).

In queſta norma ſono nitidamente ſcolpite le perſone de' ſucceſſori. Queſte perſone ſono li figli maſchi del feudatario. Or ſe eſſi ſuccedono, debbono avere un dritto a ſuccedere. Queſto dritto è riſtretto nella ſola qualità della filiazione: *ſuccedunt filii*. Ma queſto è un dritto comune a tutti i figli maſchi, e perciò ſuccedono in parti eguali: *ſuccedunt æqualiter*. Niuna influenza ha il padre in queſta ſucceſſione: niun dritto ha ſul feudo: niuna facoltà nel-

(6) *F. I. VIII. De ſucceſſione feudi.*

nella di lui trasmissione. I figli lo prendono per dritto proprio, e nativo, ed indipendentemente dal padre loro. Quindi il suo testamento non ha vigore niuno: *nulla ordinatione defuncti in feudo materne, vel valente.* Ecco la semplicità della primitiva successione, nella quale non solo non è ombra niuna di qualità ereditaria, ma anzi vi son per l' opposto tutti i segnali della di lei esclusione (7).

Il

(7) Il dotto contraddittore coll' ajuto di molta erudizione arringando nella ruota, riportava a Corrado detto il Salico le prime leggi della feudalità nel nostro Regno: e parve, che fusse intefo ad escludere da' nostri feudi le disposizioni delle consuetudini feudali. Questa asserzione è in contraddizione diretta colla storia. Erano già vigorosi i feudi in Italia, quando vi venne Corrado, che fu poco prima della metà del XI. secolo: ed erano divenuti anche successivi, tanto che al feudo del padre succedeva il figliuolo. Se non che premorendo il figliuolo al padre, il nipote nella morte dell' avolo non succedeva al feudo. I feudatarj a riparare questo avvenimento implorarono, che Corrado concedesse a' nipoti la successione ne' feudi dell' avolo, e le loro premure meritarono la imperial

Il luogo e la materia ammoniſconci a diſſipare una ombra ſparſa già dall' accortezza de' riveriti noſtri con-

rial condiſcendenza. Ma poichè degli uſi regolatori de' feudi, e delle coſtituzioni de' Principi furon formate le conſuetudini feudali, la coſtituzion di Corrado fu parte principale di eſſe; onde nel principio delle conſuetudini leggeſi trasfuſa tal coſtituzione: *Cum vero Conradus Romam proficiſceretur, petitum eſt a fidelibus, qui in ejus erant ſervitio, ut lege ab eo promulgata, hoc* ( cioè la eſtenſion della ſucceſſione ) *etiam ad nepotes ex filio producere dignaretur.* F. 1. 1. §. 2. Divenuta parte di quelle conſuetudini la coſtituzion di Corrado, fu di eſſa formoſſi il capitolo *Sequitur*, che n' eſprime il tenore: *nepotes ex filio, loco ſui patris*. Dopo la quale iſtoria molte dimande potrebbon farſi. L'una è queſta. Quella feudalità nata già prima di Corrado, quali leggi avea, e quali norme coſtitutive e direttrici? I beni divenuti feudali acquiſtarono una natura nuova e particolare, che diſtinguevali e ſeparavali dagli allodj. Quali erano le native caratteriſtiche di quſta diſtinzione? Se la natura delle coſe è la legge delle medeſime, è evidenza, che i feudi nel naſcere ebbero le loro leggi. E ſe Corrado trovò già na-

contraddittori. Un testo delle consuetudini feudali non messo al suo lume fece lor dire, che alla giu-

rif-

---

nati ed adulti i feudi in Italia, trovolli eziandio formati e custoditi dalle proprie e native leggi, che sono le leggi costitutive della feudalità. Queste primitive leggi, ove accresciute, ove riformate, furon quelle, che poi si dissero leggi e consuetudini de' feudi, e che sole n'ebbero il governo e la direzione fino alla novella introduzione de' feudi all' uso de' Franchi. Potrebbe inoltre domandarsi. Corrado venne forse tra noi, e diede a noi particolarmente la legge? Diedela all' Italia, ed a' feudi d' Italia: e colle consuetudini italiane, tra le quali trasfi intramischiata la legge di Corrado, nacquero i feudi tra noi. Dunque essi nacquero formati ed educati e diretti da' comuni usi feudali italiani, detti poi generalmente longobardici. Potrebbe dimandarsi di più. Que' molti feudi longobardici, che eran tra noi a' tempi di Guglielmo II., o sia poco dopo la mtià del XII. secolo, descritti già nel catalogo del Borelli, quali leggi avevano? E quali leggi avean quelli, che esistevano a' tempi di Federigo II.? Se sembrò a Federigo novità la ultima moda de' feudi francici, questa sorpresa mostra, che

avan-

riſprudenza feudale non è ignota la qualità ereditaria. Noi per ogni riſpoſta dicemmo, e diciamo brevemente, che il teſto addotto conferma, che queſta è qualità ignota a quegli uſi. Eſſo dice, che il feudatario può laſciare morendo due patrimonj, l'uno feu-

---

avanti alla moda novella eſſi eran tutti longobardici. E ſe eran tali, quali erano le loro leggi? I feudi non per altra ragione diceanſi longobardici, ſe non perchè diretti dalla comune giuriſprudenza, che era detta longobardica. Or in grazia degli eruditi contradditori tolgaſi a' feudi dividui eſiſtenti tra noi la dipendenza dagli uſi longobardici, e dicaſi poi, quali ſono quelle leggi, per le quali eſſi ſon tali? E quando anche contra ogni fede ſtorica voleſſe dirſi, che eſſi a ſimilitudine de' feudi di Lombardìa, ſono nati dividui tra noi, ſi ricaderebbe nella neceſſità di dover dire, che una ſimilitudine di leggi produſſe tra noi ſimili nature di feudi. E queſto torna allo ſteſſo, che le conſuetudini comuni de' feudi, dette per ſola diſtinzione longobardiche, furono le madri e le produttrici de' primi feudi tra noi. Baſti queſto indice, più che dettaglio, per dimoſtrare con quanta ragione ſiamo ricorſi al capitolo feudale longobardico, e lo abbiamo aſſunto come principio della noſtra dimoſtrazione.

feudale detto *feudum* o *beneficium*, l'altro allodiale denominato *hereditas*; e va provvedendo alle contingenze che possono occorrere intorno alla successione: *Si contigerit vasallum sine omni prole decedere*; *adgnatus*, *ad quem universa hereditas pertinet*, *repudiata hereditate*, *feudum*; *si paternum fuerit*, *retinere* poterit: *nec de debito hereditario aliquid feudi nomine solvere cogitur . . . Ubi vero filium reliquit*, *ipse non potest hereditatem sine beneficio repudiare*: *sed aut utrumque retineat*, *aut utrumque repudiet* (8). Tanto non si parla nel testo di qualità ereditaria feudale, che la voce *hereditas* è contrapposta alle voci *feudum*, o *beneficium*, e sono adoperate a dinotar due cose distinte e diverse tra loro. Oltre la forza dalla voce, l'effetto della successione il pruova compiutamente. L'agnato prende il feudo colla sola qualità del sangue; ma non succede già all' allodio senza la qualità di erede. Essendo libero a prendere o rifiutare l'allodio, sceglie a piacer suo; e rifiutando l'allodio, ritiene il feudo. Il figlio deve al padre rispetto maggiore. Era indecenza, che il figlio prendesse il feudo, e ripudiasse l'eredità. Acciocchè non si determinasse a lasciare il padre senza erede allodiale, la legge



(8) *F. II. XLV. An adgnatus.*

il contenne colla minaccia di torgli il feudo in pena di queſta irriverenza. E' ſempre vero dunque, che ſecondo la primitiva giuriſprudenza il figlio non ha meſtieri di qualità ereditaria per andare alla ſucceſſion feudale. Queſta feudal dottrina con molto entuſiaſmo eſpreſſe l' Iſernia, quando diſſe, che il figlio ſuccedendo al feudo (9), *unam candelam non dabit pro anima patris* (10). La qualità di erede è mezzo neceſſario ſoltanto ad andare alla ſucceſſion dell' allodio.

Ma

(9) *Andreas de Iſernia in cap. An adgnatus.* verbo *& licet. n.* 7.

(10) Anzi che inſipida o arbitraria, è molto energica queſta eſpreſſione. Gli eredi doveano decente pompa funebre a' defunti. Tra' riti funerali era l' uſo di molte candele acceſe intorno al cadavere. Se gli eredi negligenti traſandavano queſto dovere religioſo, i Veſcovi coſtringevanli ad adempierlo. Queſto antico coſtume durava tuttavía a tempo di S. Carlo Borromeo, come è indicato in un canone del I. concilio di Milano riferito dal Van-Eſpen *de ſepultur. num.* 51. A ciò alluſe l' Iſernia. Volle dire: il figlio prende il feudo longobardico in virtù di un dritto tanto proprio, nativo, ed

Ma a che andarci divagando, quando ne' paesi della vecchia feudalità è ignota la qualità ereditaria, e gli usi feudali diligentemente vietarono, che entrasse tra loro? Acciocchè il nome di erede ne' feudi non sentisse niente dell' erede romano, e la sua primitiva idea di figlio non si alterasse dal sentimento, che la rinascente giurisprudenza romana racchiudeva nella voce di erede, gli autori de' libri feudali furono attenti a proporne una solenne dichiarazione. Fissarono la idea della voce, e proposero per generale avvertenza, che erede in que' libri dinotava semplicemente figliuolo e discendente: *Si clientulus fecerit libellum, vel aliud de meo dictaverit feudi sine domini voluntate: eo mortuo sine legitimo herede masculo* ( *quod verbum ita intelligendum est in feudo, id est* sine filio masculo ) *revertitur feudum ad dominum* (11).

Per tutto ciò è manifesta sofisticheria il cercare la qualità ereditaria in que' vecchi feudi, che attenti a tenerla lontana da loro, n' esclusero anche la idea: se ritennero la voce, la ritennero in senso



ed indipendente dal padre, che non gli è tenuto nemmeno di una sola candela. Espressione molto idonea ad escludere ogn' idea di qualità ereditaria.

(11) *F. l. XIII. De alienat. feud.*

di figlio. Era in que' tempi comune queſto ſignificato di tal voce ; e dal comune linguaggio paſsò nelle conſuetudini feudali, che parlarono la lingua uſuale e comune. Quindi in un privilegio di Federigo II. ſon chiamati eredi minori i figli ſecondogeniti del duca di Auſtria : *heredes minores natu* (12). E tanto era comune queſta voce, e tanto ſparſa , che con tal ſentimento fu accolta anche nella dolce ed armoniciſa favella italiana :

*Il primo cavalier , ch' ella piagaſſe ,*
*Fu l' erede minor del Rege Ingleſe* (13).

Le coſe da noi addotte fanno veder chiaro , che i feudi primitivi nacquero e viſſero lontani dalla qualità ereditaria, e queſta loro illibatezza conſervarono ſotto la man direttrice degli uſi feudali. Avvenne poi nel noſtro Regno cambiamento niuno intorno ad eſſi ? Vi ſi appiccò mai la qualità ereditaria , ovvero furono cuſtoditi quali erano nella purità della origine ? I monumenti de' tempi ſeguenti ſono nitide pruove della cuſtodita loro originaria naturalezza e ſemplicità.

*Le*

(12) *Petrus de Vineis Epiſt. VI. cap. XXVI.*
(13) *Taſſo Geruſ. liber. C. XI. St. XLII.*

## *La costituzione* Ut de successionibus *di Federigo II. non introdusse la qualità ereditaria ne' feudi longobardici.*

MOlto poco sarebbe richiesto a schiarire questa celebre costituzione, se le diverse opinioni degli spositori, degl'interpreti, de' comentatori non ne avessero alquanto adombrata la intelligenza. Perciò dobbiamo spendervi intorno maggiori parole. Noi la vedremo nella sua purità: non le faremo dire nè più, nè diversamente da quello, che essa apertamente dice. Noi esporremo con semplicità i suoi sentimenti contenuti nelle sue voci. Alla sua dilucidazione è richiesto, che si annunzj lo stato de' feudi del nostro Regno nel tempo della sua pubblicazione. Questa nozione spargerà lume sul testo, e ne determinerà la intelligenza. E' difetto assai comune quello di sostituire alle idee de' tempi passati le idee de' tempi posteriori. Questo difetto oscura i sentimenti delle vecchie leggi, e de' vecchi statuti. Ma consultando i fatti, e le idee, e le circostanze del tempo, in cui nacquero, vanno fa-

cilmente a diſſiparſi le tenebre ſparſevi dalle opinioni nate ne' tempi ſeguenti.

Erano già prima di Federigo tra noi li feudi, ed era anzi anteriormente a lui molto eſteſa la feudalità. In quel tempo antico il dritto comune, o ſieno le conſuetudini feudali erano i loro moderatori. Queſta ſola nativa giuriſprudenza reggevali, ed i feudi nati, e potrebbe anche dirſi educati ſotto una medeſima legge, avevano ſembianze e fattezze comuni, ed una e ſemplice era la loro ſucceſſione. Nel regnare di Ruggieri e di Guglielmo II. vennero tra noi molti Franchi, i quali furono bene accolti, e carezzati, e premiati, e arricchiti di feudi (14). Queſti portarono con ſeco gli uſi loro, ed adattandoli a' feudi, che aveano ottenuti tra noi, introduſſero in eſſi la ſucceſſion primogeniale. In faccia dunque alla comune giuriſprudenza, che ammetteva tutti li figli alla ſucceſſione del feudo (15), ſi vide naſcere e cre-

(14) *Hugo Falcandus*.

(15) Dividevanſi tra' figli i ſoli feudi minori: e di quelli di dignità dividevaſi ſoltanto il frutto. Queſta pratica è indicata ne' ſeguenti verſi del Guntero:

*Mar-*

crescere questa special maniera di successione, che ammetteva i soli primogeniti. Questa novella successione, a cagion de' di lei autori, restò dinotata col nome di successione all'uso de' Franchi: e i feudi, ne' quali era introdotta, permettendolo, o almen tollerandolo Ruggieri e Guglielmo, furono distinti col nome di feudi all'uso de' Franchi. E per diversificare da questi novelli feudi, quelli dell'uso comune e generale, si diede loro il nome di feudi longobardici. Sia, che questo nome avesse origine da che gli usi feudali erano stati raccolti nella Lombardia: sia, perchè i giureconsulti milanesi vi avessero impiegata l'opera loro: sia qualunque altra la cagione, che a noi non importa ricercare, gli usi ed il comun dritto de' feudi restarono detti gius longobardico. Introdotti quindi colle diverse successioni i diversi nomi, si udirono feudi longobardici, e feudi francici: successione alla longobardica, e successione alla francica. E stando ognuna di esse sotto le sue proprie e native leggi, udironsi i nomi di consuetudini longobardiche, e di consue-



*Marchia, seu comitis possessio, sive ducatus,*
*Integra permaneant: feudalia cetera multis*
*Participanda patent, domino dum quisque fidele*
*Spondeat obsequium, jurandaque fœdera præstet.*

tudini franciche. Ed ecco nate due nature di feudi, e due succeſſioni, e due giuriſprudenze.

Premeſſe le quali idee, accoſtiamoci alla coſtituzione. Federigo trovò le coſe, quali le abbiamo deſcritte: due qualità di feudi, e due ſucceſſioni, e due giuriſprudenze, e laſciolle quali le aveva trovate. Se non che deſcriſſe e determinò in quanto la novella ſucceſſione differenziava dall'antica: *Feuda tenenti, filios, & nepotes, & ex eis pronepotes, trinepotes, & uſque ad infinitum ex deſcendenti linea deſcendentes, cujuſcunque ſexus ſint, libere, & abſolute poſſe ſuccedere.* Tanto è lontana dalle idee di Federigo la qualità ereditaria, che le ſue parole inſinuano l'oppoſto. Al feudatario ſuccedono li figli, li nipoti, li pronipoti: ſuccedono *libere & abſolute.* Dunque ſuccedono colla ſola qualità di diſcendenti. *Servata tamen ſexus prærogativa, ut mulieri maſculus præferatur.* Fin quì è deſcritta la ſucceſſion comune a' feudi francici, ed a' feudi longobardici. Paſsò poi a deſcrivere la ſpezieltà della ſucceſſione alla franca: *nec non majoris ætatis inter eos, qui vivunt in Regno ſpecialiter jure Francorum.* Era ſpezieltà de' feudi francici la ſucceſſion primogeniale: ſpezieltà rilevata anche da Federigo in un privilegio d'inveſtitura di un feudo, che la ſua munificenza lo induſſe a concedere ad un merite-

ritevole vaſſallo. In eſſo è ſcritto: *Vivens jure Francorum, in eo videlicet, quod major natu, exclusis minoribus fratribus, & coheredibus, in caſtro ipſo ſuccedat, inter eos nullo tempore dividendo* (16). Federigo adunque laſciò i feudi quali eran prima. Notò la differenza della ſucceſſione tra gli uni e tra gli altri, e niente mutò, e niente alterò intorno ad eſſa. I longobardici rimaſero nella loro vecchia naturalezza, ed a' francici fu data la prima volta dalla Regia voce la legittimità. Splendida fantaſía è adunque il cercare in queſta coſtituzione le idee della introduzione della qualità ereditaria ne' feudi (17).

Car-

(16) *Petrus de Vineis Epiſt. VI. cap. XXV.*

(17) Tra gli ſplendidi ſognatori Carlo Pecchia ſiede in non ultimo luogo. Egli nel particolar comento di queſta coſtituzione cade in due gravi errori. E prima la indica col nome di coſtituzione *Ut univerſis*; la qual coſa è argomento di precipitanza figlia del ſuo affannato carattere. E poi le attribuiſce la introduzione della qualità ereditaria ne' feudi, la quale attribuzione è ſolenne parto di fantaſía. Non poteva eſſere nella coſtituzione di Federigo una dottrina, che ebbe natali molto poſteriori.

## *Carlo II. cuſtodì a' feudi longobardici la vecchia loro naturalezza.*

L'Uſo delle primogeniture già introdotte da' Franchi, ed autorizzate da Federigo II., incontrò facile accoglienza tra' feudatarj del noſtro Regno. I quali trovandole molto adatte a conſervar la ſplendidezza delle famiglie coll'indiviſo poſſeſſo delle ſignorie, adattaronſi toſtamente al nuovo uſo, e non come adottivo qual era, ma quaſi proprio e nativo, lo andarono eſtendendo a' feudi loro. Quindi la ſucceſſion primogeniale alla maniera de' Franchi andò ſempre più dilatandoſi, a proporzione che i novelli feudatarj accorrevano a vivere ſotto queſta novella uſanza. Non oſtante la tanta multiplicazione de' feudi francici, e non oſtante il genio dichiarato della maggior parte de' noſtri feudatarj per queſta uſanza novella, l'antica formola delle inveſtiture: *tibi & heredibus*, nata già nel ſeno della vecchia giuriſprudenza, e co' di lei proprj motti eſpreſſa, aveva conſervata la originaria ſua ſemplicità, in tanto che adattavaſi indifferentemente a' feudi dell'una, e dell'altra qualità. E non potendo da eſſa trarſi niuna diſtinzione delle diverſe qualità, era ad altri motti ſerbato l'indicarle. Diſtin-

gue-

guevanſi adunque i feudi francici o indicandoſi l' uſo di vivere del feudatario : *vivens jure Francorum* ; o enunziandoſi la qualità della ſucceſſione : *ſexus & ætatis prærogativa ſervata*. E diſegnavanſi i feudi longobardici per lo motto : *vivens jure lombardo*. Le quali coſe noi quì riferiamo ſol quanto ſono opportune a ſchiarire il capitolo, riſerbando a luogo proprio di farne ampia dimoſtrazione.

Tali erano le coſe a i tempi di Carlo I. di Angiò corriſpondenti al declinare del XIII. ſecolo. Or la Cancelleria angioina per grave cagione, che noi altrove riferiremo, alla formola appoſe la giunta : *ex tuo corpore legitime deſcendentibus* ; onde eſſa intera divenne queſta : *tibi, & heredibus ex tuo corpore legitime deſcendentibus*.

Siccome a dar compenſo al biſogno, nacque la giunta alla formola, così nata la nuova formola, nacquero dubbj intorno ad eſſa. Avvenimenti poſteriori fecero ſorgere delle interpetrazioni ; e le nuove interpetrazioni produſſero la diſputa. Al ſecondogenito, che voleva ſuccedere al feudo francico del ſuo fratello primogenito morto ſenza figli ; e ſimilmente alla ſorella, che voleva ſuccedere al fratello, o all' altra ſorella, opponevano i Fiſcali, che eſſi non erano diſcendenti *ex corpore* del feudatario, alla cui ſucceſſione aſpiravano. Querele e dogliam-

ze

ze contra queſta oppoſizion fiſcale eſpoſero i feudatarj a Carlo II. Eſſi eran perſuaſi, che al primogenito fratello poſſeſſore del feudo francico dipendente dal padre, poteſſe ſuccedere il fratello, o la ſorella. Eſſi eran perſuaſi, che la novella formola d' inveſtitura non ammetteva queſta dura interpetrazione. Carlo II. accolſe le ſuppliche, approvò il ſentimento attribuito da eſſi alla formola, e riprese di diſadatta la interpetrazion fiſcale. Queſta fu la occaſione, e la materia del capitolo *conſiderantes*, nel quale è traſcritta la formola, enunziata la queſtione nata per eſſa, ed eſpreſſa la Real determinazione.

Poichè queſto capitolo ſomminiſtrò ampia materia a nuove diſpute, e fu la occaſione di nuove dottrine, e di nuove ed arbitrarie opinioni, che vanno ora mettendoſi in mezzo per portar tenebre nella cauſa noſtra, convienci eſporlo diligentemente. Or la maggior diligenza ſarà quella di dilucidarne il ſentimento, che eſſo ſpontaneamente eſibiſce, e di tenerlo lontano dalle dottrine impoſtegli da' ſcrittori, delle quali tratteremo ſeparatamente: anzi il netto ſentimento del capitolo terrà luogo di criterio del vero nell' eſame, che delle loro dottrine faremo. Il capitolo è diſteſo in queſte parole: *Conſiderantes præterea grandia, grata, & accepta ſervitia, quæ comites, & ba-*

& barones Regni noſtri Siciliæ Domino patri noſtro, & Nobis præſtiterunt, & præſtant aſſidue, ac eos in antea confidimus præſtaturos; ipſiſque volentes prorerea ſic utiliter providere, ut ſe tam fideliter ſervivisſe lætentur, & ſucceſſores eorum perpetuo ſint inde participes: comitibus, & baronibus omnibus dicti Regni, quibus a tempore felicis adventus præfati Domini patris noſtri in Regno pro ſe ac ſuis heredibus comitatus, baroniæ, ac feuda in perpetuum ſint conceſſa, & quibus deinceps, ut de omnibus ſorma ſit eadem, in perpetuum concedentur, ac heredibus eorumdem: de liberalitate noſtra & ſpeciali gratia indulgemus, hac lege valitura perpetuo ſancientes, quod in ſucceſſionibus eorumdem ad hujuſmodi comitatus, baronias & feuda, illo prorſus abolito & caſſato iniquæ interpretationis abuſu: ecco ripreſa di abuſo la interpetrazion fiſcale; e l'abuſo è diſegnato in ciò, che ſegue: quo per illa conceſſionum verba, per quæ donum factum principaliter exprimitur, hoc adjecto & ſuis heredibus ex ſuo corpore legitime deſcendentibus, fratres vel ſorores a primogeniti fratris, vel ſororis ſucceſſione erant in iiſdem comitatibus, feudis, & baroniis excluſi. La interpetrazion fiſcale eſcludente il fratello, e la ſorella dalla ſucceſſione del fratello, e della ſorella primogenita, aveva luogo ne' feudi francici, ed eſſi furon l'og-

l'oggetto della seguente Real dichiarazione : *frater vel sorór fratri vel sorori succedat , primogenitura ac masculini sexus prærogativa servata .* Ecco la successíon primogeniale alla maniera de' Franchi. Dopo provveduto a' feudi francici, si rivolgette il Sovrano a' feudi del vecchio uso, o sia a' feudi longobardici, la cui naturalezza e qualità e successione gelosamente custodì . . . *Veteribus autem feudis in illo usu ac jure manentibus, quod ad successiones hujsmodi eis competit ex antiquo .*

Rileviamo ora le idee precise, che contiene il capitolo. Esso parla de' feudi conceduti da Carlo I., e dallo stesso Carlo II. Questi Sovrani non concedettero feudi, se non se alla novella moda de' Franchi. E se la novella formola è adattata a' feudi conceduti da essi, essa è formola appropiata a' soli feudi francici. Il capitolo parla di feudi posseduti da' primogeniti, e la qualità primogeniale è figlia de' soli feudi francici. La prerogativa della età è individual caratteristica della successione alla franca. E' dunque evidente, che la novella formola fu diretta a' feudi dell' uso de' Franchi . Queste sono invitte pruove somministrate dalle parole del capitolo . Ma il savio Sovrano per somma chiarezza fece anche di più . Escluse espressamente dalla formola, e dagli effetti di lei i feudi antichi. Di-

reſte ad eſſi queſta particolar provvidenza: *Veteribus autem feudis in illo uſu nec jure manentibus, quod ad ſucceſſiones hujuſmodi eis competit ex antiquo.*

Ora quali erano al tempo di Carlo II. i feudi antichi diverſi da' nuovi? Due erano allora tra noi le conoſciute ed ammeſſe qualità di feudi, la longobardica, e la francica. Vecchi feudi erano i longobardici a Petto della novella francica introduzione. Coteſti vecchi feudi laſciò Carlo II. quali eſſi erano: *Veteribus feudis manentibus*. Qual era l' antico jus feudale contrappoſto al novello? Era il jus comune de' feudi, o ſieno le conſuetudini feudali annunziate col nome di *jus longobardico*, che reggeva i feudi di ſua appartenenza in faccia al più freſco dritto de' Franchi: *jus quod competit ex antiquo*. Quali ſattezze e quali ſembianze avea la vecchia uſanza, che avea ſaputo ritenere rimpetto alla nuova, ſe non che le ſembianze e le ſattezze longobardiche? *Uſus qui competit ex antiquo*. E qual era in ultimo luogo la forma della ſucceſſione, che incautita nel lungo corſo del tempo, avea conſervato gelosamente il ſuo primiero tenore, ſe non che la ſucceſſione alla longobardica? *Succeſſio quæ competit ex antiquo*. Tanta evidenza opprime le anime Più reſtie. Tanta evidenza convince, che Carlo II. laſciò intatti i feudi longobardici. Tanta evi-

evidenza imprime, che Carlo II. lasciò riposare i feudi longobardici sotto l'antico lor dritto, attaccati a' vecchi usi, ed andanti a seconda della primitiva loro successione. Per tutto ciò è dimostrato, che la novella formola d' investitura, ristretta a' soli feudi francici, non può arrischiarsi ad entrare nelle possessioni de' feudi longobardici, che han saputo e sanno tuttavía custodirle non contaminate da ombra di novità.

Distinte e separate per il vero esser loro le due diverse nature de' feudi, ed assegnati a ciascuna i proprj confini, e ristretta a quelli dell' uso de' Franchi, a' quali fu appropiata, la novella formola angioina, siamo ora in grado di andare colla debita accertatezza divisando, a' quali vedute fu tal formola esposta nel nascere, quali dubbj all' aspetto di essa svegliaronsi negli animi de' giuristi, quale interpetrazione le fu attribuita, e qual progressiva intelligenza, ed estensione, ed uso essa ebbe ne' tempi posteriori. Avremo così la storia delle opinioni e del foro; e nella storia avremo quella precision d'idee, che ha dritto di dissipar le tenebre, e di sostituire la chiarezza alla confusione.

*Del-*

## *Della varia ed ondeggiante dottrina di Andrea d' Isernia.*

Andrea d' Isernia, che vivendo al tempo di Carlo II., estese i suoi giorni fino al regnar di Roberto, fissa l'epoca della sua vita tra la fine del XIII., e i Principj del XIV. secolo. Egli fu il primo autore della opinione, che la novella formola conteneva racchiusa nelle sue parole, e delineata nel sentimento, la qualità ereditaria, secondo che suonava e valeva nella giurisprudenza romana. Questa sua opinione è espressa in due luoghi de' comentarj su gli usi de' feudi. In uno è scritto: *Si feudum datum est tibi & heredibus, oportet ut sit heres, qui vult habere feudum . . . Talia feuda veniunt in petitione hereditatis . . . unde tenetur filius ad id, ad quod pater teneretur, si viveret, cujus est heres* (18). Nell'altro è detto: *Si dixit* Titio & heredibus, *tunc est feudum hereditarium . . . Heres autem tenetur ad omnia onera, quatenus vires hereditatis* (19). Or egli dopo

C

(18) *In cap. De succes. feud.* verbo *& olim*. num. 7.

(19) *In cap. An adgnatus. num.* 1. *&* 2.

po queſta franca affermazione ſi contraddiſſe, ed andò nella oppoſta ſentenza: e ſenza avere riguardo niuno all' onor del proprio ſentimento, e ſenza tener conſiderazione di quella decenza, che ogni uomo cura, ſcriſſe ſimilmente il contrario: *Quid ſi adquiſivit* pro ſe, & heredibus ſuis, *ſicut eſt forma privilegiorum hodie in Regno Siciliæ:* damus tibi & heredibus tuis ex tuo corpore legitime deſcendentibus? Riſolve brevemente: *Cum dixit*, heredibus, *videtur exponi*, *id eſt*, liberis (20). In altro luogo ſcrive: *Sed ſi dicatur feudum conceſſum* Titio, & liberis, vel heredibus ſuis deſcendentibus, *ſicut eſt forma conceſſionum hodie in Regno Siciliæ, quod eſt ex pacto & providentia . . . . tunc ad omnes filios pertinebit . . . ſi non detur, ut habeat jure Francorum, in quibus primogeniti præferuntur* (21).

Molte imputazioni richiamò ſull' Iſernia il ſuo vario ed oppoſto linguaggio. E taluni ſenza indulgenza niuna differo, che egli ſerviva alla opportunità ed al tempo. Ed altri con traſporto maggiore facevanlo reo di tradita coſcienza, e di ſovvertito ſentimento. Fuvvi chi vide in lui la ſola oſtentazione di

(20) *In cap. De alienat. feud. patern.* verb. & *ſi libellum. num. 9.*

(21) *Ad l. Imperial. §. Præterea ducatus. num.* 38.

di saper disputare di una medesima cosa in pro ed in contra. Nè mancarono, perchè non mancano a niuno, uomini benigni, che lo accusavano di semplice leggerezza ed incostanza, formante il vario di sua dottrina. Baldo da Perugia, giudice assai idoneo, par che questo carattere avesse formato dalla lettura delle opere di lui, nelle quali notò, che egli non aveva su questo punto dottrina stabile, e contrariandosi sempre, ora attenevasi all' un sentimento, ed ora correva all'altro ad opposto (22). Noi senza indulgenza, e senza trasporto niuno ritroviamo in questa varietà, ed in questo facile passaggio dall' una alla contraria sentenza quella dubitazione, che nascevagli nell' animo dalle diverse significazioni della voce erede. E quando egli era caldo delle idee della giurisprudenza romana, che con quanto ardore coltivava, con tanto abuso trasportava



(22) Baldo nel carattere dell'Isernia vede l'uomo, che in questa dottrina *tam varie loquitur, & multories sibi ipsi contradicere videtur:* e non istando fermo in niun sentimento, non *figit pedes*, ma va *discurrendo nunc huc, nunc illuc*. Dicelo nel consiglio inserito dall' Afflitto ne' suoi preludj feudali *num.* 90; imputazione, dalla quale non seppe escusarlo Nardo Liparulo scrittor della di lui vita.

a dilucidare , a ſupplire , ad interpetrare gli uſi feudali , ne' quali introducevala anche a diſagio, per l' energico ſuo carattere giungeva a vedere trasfuſa nella formola la nozione attribuita all' erede dal dritto romano . E quando placido e ripoſato aſcoltava la lingua della vecchia giuriſprudenza de' feudi , vedeva il ſolo figlio colà , ove aveva altra volta veduto l' erede . Dubitò egli dunque : non uſcì mai da' dubbj : e col dubbio nell' animo varia lingua parlò . Per la qual coſa ſembra, che dalle diverſe ſue voci niun certo ſentimento ſi eſprima, giacchè avendo egli detto ove sì, ove no, e niente reſtando per la naturale attività della contraddizione determinato, temerità ſarebbe determinar noi quel ſentimento, che egli o non ebbe fiſſo nell' animo, o non volendo appalefare, laſciollo involto nella contraddizione .

## *Varietà dell' Iſernia fonte di due oppoſte dottrine.*

L' Iſernia, ſecondo che abbiamo veduto, tanto dubitò, che morì dubitando qual ſenſo aveſſe nella formola la voce di erede. Intanto ſe queſta ſua dubitazione non era idonea a ſtabilire ſentimento niuno, fu però molto idonea a riſvegliare gli animi de' giuriſti, e ad invitarli alla diſputa. Accolſero eſſi i dubbj del venerando dottore, e diverſi di umore, di genio, di coſtume, come ordinariamente avviene, adottarono quali l'uno, quali l'altro ſentimento. Per tal modo da i ſemi del dubbio ſparſi dal valentuomo, nacquero due diverſe dottrine, ognuna delle quali ebbe partegiani e protettori in gran numero, e quindi eſſe furono diverſamente adornate ed amplificate, e viſſero lunga vita in perpetua guerra tra loro. Invitati a così fare dalla chiarezza, diremo di eſſe ſeparatamente.

## *Sentenza attribuente alla formola la qualità ereditaria.*

Lietamente accolta da' feudatarj, ed ampiamente applaudita fu la dottrina ſoſtenente la introduzione della qualità ereditaria ne' feudi. Eſſa attribuiva loro una facoltà ed un potere ignoto fino a quel tempo: facoltà tanto più aggradevole, quanto che facevali in certo modo diſpoſitori de' feudi. Il diſporre del prezzo non è tra gli ultimi uſi del dritto di proprietà. Perciò furono eſſi tutti inteſi a promuoverla, ed a ſpingerla in mille modi, ed a corredarla degli ajuti opportuni, acciocchè poteſſe prendere il luogo di dottrina regnante: ed i compiacenti giuriſti ſi diſpoſero ad adornarla e ragionarla e ſtabilirla. Eſſa dunque tutta ſpiegata ed eſteſa ed adornata, ſta di queſto tenore. La ſemplice e vecchia formola delle inveſtiture: *pro te & heredibus*, derivata dagli uſi feudali, era adatta a dinotare li figli e li diſcendenti del feudatario. Ora a queſta idea indicante figli e diſcendenti, ſi è nella novella formola ſoſtituita l'eſpreſſione: *pro te, & ex tuo corpore legitime deſcendentibus*. Quali ſono, dicevano que' vecchi giuriſti, li diſcendenti *ex corpore*, ſe non ſe quelli, che naſcendo l'uno dall'altro, formano

mano la discendenza del feudatario? Quindi se questi discendenti sono già indicati nelle voci *descendentes ex corpore*, egli è evidente, che la parola *heredes*, la quale nella vecchia formola indicava la stessa idea di figli e discendenti, o deve nella nuova sostenere l'accusa di ridondante, o deve esprimere una idea diversa da quella già dinotata in altre parole. Altrimenti avverrebbe questo grave sconcio, che in una formola concepita colla maggiore avvertenza, dopo essersi disegnati la prima volta i figli e discendenti colle voci *descendentes ex corpore*, troverebbesi con manifesto vizio raddoppiata e ripetuta la espressione della stessa idea nella voce *heredes*. Questa ridondanza, che grave peccato in materia d' interpetrazione è, attribuirla alle studiate e ricercate formole, nelle quali ogni parola ha peso e valor preciso, e tante e tali se ne adoperano, quante e quali il bisogno richiede, non deve ammettersi nella ponderata formola angioina. Onde deriva, che supplito e soddisfatto pienamente alla indicazion de' figli e de' discendenti colle voci *descendentes ex corpore*, la parola *heredes* non può avere altro uso, nè prendersi in altro senso, tranne quello di disegnare la qualità ereditaria della giurisprudenza romana introdotta ne' feudi.

A queſto modo ſta delineata la dottrina de' giuriſti, che adottarono la ſentenza affermante di Andrea d' Iſernia, e da i detti loro la raccolſe e la eſpreſſe Baldo. La fama del ſapere di queſto valentuomo gli aveva attirata la venerazione univerſale (23). Onde venuto egli in Napoli a tempo della Regina Giovanna I., o ſia dopo la metà del XIV. ſecolo, fu richieſto a dar parere ſu queſta materia tanto agitata e dibattuta in quel tempo. Aſſunſe l' uomo dotto l' incarico, ed avendola conſultata nella ſua maggiore eſtenſione, e ſeriamente diſcuſſa ed eſaminata, formonne un conſiglio conſervatoci dall' Afflitto ne' ſuoi preludj feudali. Ora in quel conſiglio ſta così propoſta la diſputa. Quel nome di erede, che nella vecchia formola ſignificava figli e diſcendenti: *quando conceditur feudum tibi, & tuis heredibus, intelligitur de deſcendentibus*, ritiene nella novella l'antica ſua ſignificazione, o veramente ſe le è ſcambiata, ſoſtituendogliene una nuova? *Sed quia forma conceſſionum uſitata in Regno dicit, concedimus* Titio, & heredibus ex ſuo corpore legitime deſcendentibus, *videndum eſt, an per*

(23) Baldo aveva ottenuto la univerſal riputazione di ſaper tutto: *Baldus, qui nihil ignoravit*. Jaſon in l. 67. §. 1. D. de V. O.

*per iſta ſequentia verba* ex ſuo corpore deſcendentibus, ( che ſono le proprie parole della nuova formola ) *inducèretur, ut illud* heredibus *non ſolum requirat, quod ſint* deſcendentes, *ſed etiam quod ſint* heredes *feudatarii*. Propoſta così la queſtione, va adducendo la dottrina del partito affermante, la cui ſomma è da lui data in queſte parole: *Et circa hoc quidam videntur dicere, quod non defertur feudum filio, vel proximiori agnato, niſi ſit heres: & moventur illa ratione, quia quoties ad eſſe* ( all' eſſenza ) *alicujus requiruntur duo, non ſufficit, ſi alterum tantum interveniat: & ſic exprimendo* deſcendentibus, *jam intellexit concedens* de liberis: *& ponendo* heredes, *videtur velle quod ſit* heres . . . *& ſic dicta forma de ſingularitate feudi hereditarii* (24). Tali furono i piccioli natali di quella dottrina, che ebbe poi progreſſo, ed accreſcimento, e vigoria da i giuriſti e dal tempo.

Sen-

(24) *Apud Afflict. in prælud. feud. num.* 87. *&* 88.

## *Sentenza negante alla formola la qualità ereditaria.*

LA esposta dottrina affermante non fu lasciata già andare senza contraddizione grandissima. Altri giuristi seguendo altro filo d' idee, ragionavano in contrario, e quali ispidi ed incompiacenti, non cedendo nè alle premure de' feudatarj, nè al numero grande, che stava per l' altro partito, adornavano il loro sistema in questa forma. Rivolgendo essi alla novella formola l' occhio per lunghi anni avezzo agli usi feudali, non seppero distinguere nella voce *heredes* la qualità disegnata nella giurisprudenza romana, e sol vi vedevano la pura e semplice filiazione, unicamente nota in quegli usi. Non vedevano, come da quella antica parola lasciata nella novella formola, potesse indursi la necessità della qualità di erede; e francamente affermavano, che nella conservata voce *heredes* non trovavano niun distinto segnale, e niuno espresso sovrano volere, in virtù del quale fosse richiesta la qualità ereditaria. Lo stesso Baldo ci ha conservata la storia di questa dottrina nel già citato consiglio: *Alii dicunt, quod ex dictis verbis non requiritur necessario, quod* descendentes *sint* heredes; *& sic admittuntur ad succ.*

*ceſſionem feudi* deſcendentes, *etiam quod non ſint* heredes *proximi defuncti*; *& moventur pluribus rationibus*, *& inter alias*, *quia cum dixit Princeps*: Titio & heredibus, *intellexit de* liberis, *ſicut lex & conſuetudo feudorum intellexit. Et per illa verba addita*: ex ſuo corpore legitime deſcendentibus, *non posuit conjunctionem*, *ſeu copulam*, *ut utrumque requiratur*, *ſed dixit hoc ad majorem declarationem*, *quia ita intelligebat de deſcendentibus* (25).

Da queſta ſtoria delle oppoſte opinioni de' giuriſti ſiamo ammoniti di più coſe. E l'una è, che anche circa mezzo ſecolo dopo la morte dell'Iſernia, diſputavaſi già con molto fervore, ſe la novella formola aveva introdotta ne' feudi la qualità ereditaria. E l'altra è, che fu creduta materia tanto ambigua, e di tanto difficile ſnodamento, che ne vollero aſcoltare l'oracolo del più riputato uomo del tempo. E la terza è, che l'uomo dotto non giunſe a diſtinguere la qualità ereditaria nella formola angioina, e ſe ne dichiarò con molta riſerba e riguardo (26), per non incontrare il diſguſto de' noſtri giuriſti, che egli con maniere aſſai carezzevo-

ſi

(25) *Apud Afflict. in prælud. feud. num.* 89.

(26) Nello ſteſſo conſiglio *num.* 99.

li e lusinghiere chiamava compagni : *socios* ; & *juristas* (27).

Ma questa negativa dottrina non acquistò niuna consistenza maggiore dal peso del sentimento di Baldo, ed atterrita anzi dal plauso e dal credito, in cui vedeva ogni dì salir la contraria, accorse a far provvisione di ragioni più poderose per contrastarle la signoría. Fecesele dunque incontra armata di pruove e di argomenti novelli. I di lei sostenitori parlavan questa lingua. La formola delle investiture nata coi feudi, e cogli usi de' feudi, tutta breve e semplice, qual conviene a' principj, è : *tibi, & heredibus* (28). Scambian quegli usi coi figli la voce di erede : ed a scanso di ogni equivoco, a comune ammonimento dichiarano, che il loro linguaggio esprime sempre il figlio nella voce di erede : *Quod verbum* ( sine legitimo herede masculo ) *ita intelligendum est in feudo, id est* fine filio masculo (29). Tal formola, essi dicevano, visse lunga vita, e colla sua nativa semplicità e significazione giunse a' tempi di Federigo II., che ampiamente l'accolse e l'adoperò. Quattro investiture da-

(27) Nello stesso consiglio *num.* 83.

(28) *F. II. XVII. & XVIII.*

(29) *F. I. XIII. De alienat. feud.*

date da queſto Sovrano colle formole : *Titio*, *& heredibus* (30), ne ſono il certo documento : e ſono certo monumento ancora, che eſſa indiſtintamente adattavaſi a' feudi francici, ed a' feudi longobadici, la cui diverſa qualità e natura era poi indicata per li motti : *vivens more lombardo : vivens jure Francorum* (31), ovvero per l'altro : *ſexus*, *& ætatis prærogativa ſervata* (32). Dicevano inoltre, che qual nacque tal formola, e ſpirante il puro odore della terra natìa, andò ſino al tempo di Carlo I. di Angiò, che l'ammiſe ne' ſuoi dominj, ne' quali non però volle, che ſtaſſe in compagnía della giunta : *ex corpore legitime deſcendentibus*. Per le quali coſe non ſapean ſupporre, che Carlo I. accogliendo la voce, aveſſele ſcambiato il ſignificato : e tanto meno il ſapean ſupporre, da che vedevano, che queſto tanto mutamento d' idee, importando la eſtinzion della prima, e la ſoſtituzion di una nuova e diverſa all' antica, non ſarebbeſi fatto ſenza un aperta dichiarazione. Ov'è, dicevano eſſi, che Carlo I. abbia detto, o almeno indicato

(30) *Petrus de Vineis Epiſt. VI. cap. II. V. VIII. & XXV.*

(31) *De Vineis Epiſt. VI. cap. II. & XXV.*

(32) *In conſtit. Ut de ſucceſſion.*

cato lo ſcambio del ſentimento della voce? E ſe non lo ha detto, queſto è grave argomento, che non lo ha fatto. Raccoglievan da ciò, che la giunta fu unicamente diretta ad eſcludere gl' illegittimi, come il teſtimonia Andrea d' Iſernia (33), l' accreſciuto numero de' quali ſtrappava in que' tempi di abuſo, molti feudi dalle mani del Fiſco: e quindi, che in eſſa bene ſta e ben ſiede la voce di erede nel primitivo ſuo ſignificato, giacchè tanto vale il dire: *tibi*, *& filiis ex tuo corpore deſcendentibus* ad eſcluſion degl' illegittimi, quanto vale, *tibi*, *& heredibus ex tuo corpore deſcendentibus*. Per lo qual modo non trovando eſſi ragion ſufficiente di cambiamento, o di alterazione del primitivo ſignificato della voce: e non avendone nè pruova, nè indizio niuno dall' autor della giunta: e potendo ſtar bene colla giunta l' antico ſignificato della voce, eſſi non ſeppero mai per niuno partito del mondo indurſi a cedere al ſentimento di coloro, che volevano intrudervi a torto ed a diritto la qualità ereditaria.

Tali furono le ragioni della loro ſentenza. Ma la con-

(33) *Quod autem dicitur* legitime deſcendentibus, *eſt propter* naturalem, *qui repellitur*. In comment. ad conſtitut. *Ut de ſucceſſionib.* verbo *fratres*.

contraria dottrina ſoſtenuta dal plauſo e dal numero, rideva in faccia alla oppoſizione, ed andava dilatando ogni giorno il ſuo credito e la ſua riputazione. Ma non per queſto ſi eſtinſe la contraddizione, la quale, ſebbene andavaſi eſtenuando di forze, viveva tuttavìa, ed altamente gridava. Ed eccoci a dire de' tempi di Matteo di Afflitto.

## *De' tempi di Matteo di Afflitto, e del ſuo penſare.*

MAtteo di Afflitto nacque nel 1448, e morì nel 1528. Ardeva tuttavía a' ſuoi tempi la diſputa con varia fortuna agitata. Niuno de' vecchi della ſua età aveva memoria, o notizia di deciſione fattane dal Tribunale (34). Ed egli, che molto valeva nella giuriſprudenza de' feudi, e più che non valeva, preſumeva valere, entrò a dare il ſuo voto nella gran lite. E quì è da vederlo agitato tra la opinion propria, e la più acclamata ed eſteſa ſentenza contraria; e tra quando egli par-

(34) *Audivi a noſtris majoribus, quod iſtud dubium numquam fuit deciſum in Regno.* Prælud. feudal. n. 100.

parlava quel che ſentiva, e tra quando era tratto nel torrente dell' oppoſto penſare. Comentando egli l' uſi feudali, manifeſtò ſentire con Baldo, che la novella formola non induceva qualità ereditaria. Sia ſtato il peſo della dottrina di Baldo, che traſſelo ſeco: ſia ſtato ſentimento figlio di propria perſuaſione, tanto è: *Si inveſtitura dicat:* tibi, & heredibus ex corpore legitime deſcendentibus, *quod iſtud feudum eſt ex pacto & providentia* (35). Ma non reſiſtendo poi al maggior numero ſeguace della contraria e più acclamata ſentenza, che avrebbelo oppreſſo, e più ſtagionato cogli anni, e fatto più amante della pace, cedette in oſſequio, e parlò la lingua degli altri: *Dico nunc, ut multi doctores moderni noſtri temporis tenuerunt, quod dicta inveſtitura facit feudum eſſe hereditarium* (36).

Sono queſti i monumenti dimoſtranti, quanto fu annoſa, e fervidamente dibattuta la lite, ſe la novella formola delle inveſtiture de' feudi francici, conteneva, o non conteneva, importava, o non importava in eſſi qualità ereditaria. Ma ogni conteſa ha fine

(35) *In commentario ad conſuet. feudal. lib. II. De eo qui ſibi, & heredibus ſuis. num.* 2.

(36) *Comment. in conſtit. Ut de ſucceſſionib. num.* 68.

fine. Questa lite dalle private case de' giuristi, che trattavanla ne' semplici termini di dottrina, fu dall'interesse trasportata nel foro, ed esposta alla decisione del magistrato. A date occasioni dovette il S. C. ne' tempi dell'Afflitto determinare il valore e la efficacia della novella formola: e quindi nacquero quelle decisioni, delle quali ora diremo.

## *Delle decisioni del S. C.*

Col fervore figlio dell'interesse disputossi nel S. C. intorno all'effetto della qualità ereditaria attribuita alla formola dall'una parte de' contendenti, e negata risolutamente dall'altra. Di queste dispute rende testimonianza l'Afflitto, il quale similmente è testimonio delle decisioni. Narra egli dunque: *Sacrum Consilium bis isto anno pronunciavit, quod data communi forma investiturae*, tibi, & tuis heredibus ex tuo corpore legitime descendentibus, *quod istud sit feudum hereditarium* (37). Le gravi ed imponenti determinazioni del senato autorizzarono la sentenza affermante, rigettarono la negante, e così la lunga contesa fu estinta. E questo fu il tem-



(37) *Decision. CXL.*

po, in cui la dottrina, già prima altamente impugnata, acquistò fermezza ed autorità, ed andò a sedere nel rispettato luogo di giurisprudenza regnante. E sebbene qualche ingegno difficile avesse tuttavìa nudrito i semi della contraria sentenza, esso però non si arrischiò più a farne pubblica e solenne contesa, e sol si restrinse al picciolo piacere di sfogare privatamente il pendìo dell'animo verso la sua favorita dottrina. Tanto intervenne allo stesso Afflitto, che arrestato dall'autorità delle giudicature, tutto solo sfogava il suo privato sentimento. Per mia schietta sentenza, diceva, propenderei al contrario: ma rispetto, taccio, e mi arresto in faccia alle deliberazioni del senato: *De meo libero arbitrio, quando non fuisset, ut supra judicatum, ego judicassem contrarium* (38).

*Cer-*

(38) *Decision. CXL.*

## *Certezze risultanti da queste storiche discussioni.*

SE Andrea d'Isernia propose dubitando, se la novella formola induceva, o non induceva la qualità ereditaria ne' feudi; tanto egli erane incerto: se Baldo tanto non seppe vederla, che inclinò a negarla: se l'Afflitto fu più risolutamente propenso alla negativa: se tutta la moltitudine forense si divise in partiti tra il sì, e tra il no: se fra tanti dispareri il S. C. ebbe a pronunziare, ed il peso de' suoi giudizj accertò alla novella formola il possesso della qualità ereditaria; questi punti di storia certa portano l'evidenza su due cose, e costituiscono due lucide verità. L'una è, che il dire, che la qualità ereditaria era già introdotta ne' feudi prima della novella formola, è voce di vento: è sogno contradetto e smentito dalla storia: è ostentazione letteraria. L'altra è, che derivando unicamente dalla formola angioina la qualità ereditaria, ella si appicca a' soli feudi francici, a' quali fu appropiata la formola, e con essi si frammischia, e sta in compagnìa di loro. Non conosce i feudi longobardici, e tutto che ardimentosa, non si è mai arrischiata a penetrare nella loro giuridizione, sgrida-

ta sempre dalla Regia voce di Carlo II., che altamente glie lo interdisse: *Veteribus feudis in illo jure, ac usu manentibus, quod ad successiones hujusmodi, eis competit ex antiquo*. Questo è quel solenne divieto, che faceva vedere al Reggente Lanario la custodita da Carlo II. vecchia natura feudale: *Capitulum Regni* considerantes *in fine, reservat aliam consuetudinem, quæ esset in feudis, ultra illam pro heredibus*: avvertimento, che ripete dicendo, che il capitolo *in fine, quo ad alia feuda* (*alia feuda* erano i feudi diversi da i francici, quali erano i feudi dell'uso antico, o longobardici) *reservat consuetudinem succedendi, prout competit ab antiquo* (39). Alle quali cose ponendo mente il Reggente Fabio Galeota, disse, che giusta il capitolo di Carlo II., bene stava insieme colli molti feudi francici il ristretto numero de' feudi longobardici, che colla viva impronta dell' antichità, custodiscon tuttavia fra noi la primitiva loro naturalezza e qualità: *Bene remanet consuetudo universalis inconcussa juris Francorum in feudis erectis a dicto tempore citra* (dal tempo del capitolo in quà), *& sub dicta formula* (che era la formola angioina): *remanentibus*

(39) *Lanar. in repetit. §. hujus autem generis, num. 42. ad 44.*

*tibus illis pauciſſimis diverſæ naturæ, & quæ adhuc ſuperſunt, ut reliquiæ antiquitatis, ex inveſtituris factis ante dictam conſtitutionem, & capitulum, prout clariſſime dicitur expreſſis verbis in dicto capitulo* conſiderantes *in fine* (40).

La ſtoria delle coſe ci ha condotti quaſi per mano a farci vedere, come, e quando cominciò a traſparire nella giuriſprudenza de' feudi la naſcente qualità ereditaria: come ella tra la contraddizione, e la lite crebbe, ed acquiſtò vigor la col tempo: e come poi generalmente applaudita ed autorizzata, ottenne ſtabile, e fermo, e non più contraddetto poſſeſſo, e diſpiegò ampiamente ed eſteſe la ſua ſignoria ed imperio. Grandi, e nuovi effetti nacquero quindi, e nuovo ordine di coſe apparve, e nuovi nomi furono prodotti a diſegnar tanta novità. Per tutto ciò nuova faccia acquiſtarono i feudi, e nuovo andare, e nuova giuriſprudenza nacque; che formerà quello ſtato ultimo, che noi andremo deſcrivendo.



(40) *Galcota controv. lib. II. controv. 2. num.* 34. & 35.

## *Novella faccia della giuriſprudenza feudale nel Regno.*

CHiamata, per invito de' feudiſti, dalla giuriſprudenza romana la qualità ereditaria, venne ella a dimorare ne' novelli paeſi della francica feudalità, ne' quali acciocchè aveſſe l' agio di diſpiegare tutta l' attività delle ſue forze, eſſi là collocarono a queſto modo. Tralle ſottilità dello ſtratto Porfirio era ſcritto, in due maniere poterſi conſiderare le qualità coerenti alle coſe: e l' una era accidentale, in quanto la qualità laſcia la coſa come ella era, ſenza che nulla più lo eſſer ſuo acquiſti per la di lei compagnía, e nulla perda per la ſua lontananza; l'altra era ſoſtanziale, o ſia di tal tempera, che penetrando ed introducendoſi nella ſoſtanza della coſa, l' altera, e da quella, che prima era, traſmutala in una diverſa. Queſta dottrina parve allo acceſo Bartolomeo Camerario, che poteſſe adattarſi a' feudi. Quindi quel traſmutamento di natura, che Porfirio aveva detto avvenire alle coſe per virtù delle loro ſoſtanziali qualità, immaginò il Camerario, che avveniva ſimilmente ne' feudi per la efficacia della inframmiſchiatavi qualità ereditaria: *Bifariam ipſam qualitatem poſſe cohærere rei, ut inquit*

*quit Porphyrius in ſuis Iſagocicis: Altero nimirum modo, ut qualitas accidens, quæ poteſt adeſſe, & abeſſe, præter ſubjecti corruptionem. Altero vero, ut qualitas tranſeat in ſubſtantiam; quo quidem ſecundo modo conſideratur in feudis, quia qualitas addita ſic alterat naturam feudi, ut amplius non ſit illud, quod fuerat antea* (41). La idea parve bella, e molto piacque il paragone in que' tempi, a' quali le ſottigliezze piacevano. Fu dunque applaudita e bene accolta: onde nacque quella comune dottrina, che poi il Reggente Gianfranceſco de Ponte colla vividezza de' giuriſti eſpreſſe, quando diſſela qualità tranſuſtanziata ne' feudi: *reſpectu qualitatis hereditariæ tranſubſtantiatæ in ipſo feudo* (42).

Inſinuata per tali argomenti nella ſoſtanza de' feudi la qualità ereditaria, ed alterata per eſſa la loro primitiva natura, doveva queſta novella feudalità ſpiegare effetti conformi all' eſſer ſuo. Quindi ſi vide il teſtamento nel feudo, che non era mai ſtato: quindi ſi udì l'erede nel feudo, che prima non era-ſi udito: e quindi il feudatario gravante nel prez-



(41) *Camerar. Repetit. in l. Imperial. §. præterea ducatus. pag. XCVI. litt. E. & F.*

(42) *De poteſt. Proreg. De aſſenſu ſuper dotibus. tit. VI. §. III. num. 2.*

zo: e quindi l' erede coſtretto dal gravame. E poichè queſte erano novità alteranti la primitiva natura della feudalità, naturalmente avveniva, che eſſa tanto più andavaſi approſſimando all' allodialità, quanto le alterazioni facevanla più diſcoſtare dal primiero eſſer ſuo. In tanto lontani da queſte alterazioni i feudi longobardici, cuſtodivano l'antica loro naturalezza e ſemplicità.

Nata la diverſità delle coſe, nacquero i diverſi nomi a ſignificarle. Quindi i nuovi nomi di feudi ereditarj, e non ereditarj. E poichè non ereditarj eran quelli del vecchio uſo, o ſieno quelli che dicevanſi longobardici, tanto era il dire feudi non ereditarj, quanto feudi longobardici. Ma i feudi longobardici, come quelli, che lontani dal ſentire il peſo della man dell' uomo, o ſia il potere de' feudatarj, e dipendenti ſoltanto dalle leggi del patto interceduto tra il concedente, ed il conceſſionario, erano ſtati chiamati comunemente feudi di patto e di provvidenza, furono nel comune linguaggio de' giuriſti oppoſti agli ereditarj i feudi pattizj. Queſta divenne lingua uſuale e comune, onde udironſi ſempre feudi ereditarj e feudi pattizj, come due feudalità diverſe tra loro.

Sarebbe inutile, e confeſſiamo che è ſoverchio, il dire,

re, non essere altri i feudi pattizj, se non che i longobardici. Ma poichè non sappiamo per quale opportunità della causa i nostri contraddittori andarono l'altra volta mettendo dubbio su questo linguaggio de' feudisti, convienci farglielo contestare da que' medesimi, che usaron parlare così. E prima, dican di grazia i riveriti nostri contraddittori, qual' è quel feudo, che l' Isernia chiama *ex pacto & providentia*, giusta il capitolo feudale *an adgnatus*, se non se il feudo longobardico? E qual è quello, che similmente chiama *ex pacto & providentia juxta textum in cap. I. an adgnatus* il de Ponte, se non che il feudo della vecchia longobardica naturalezza? Ozioſa cosa è spendere opera a dar pruove dell' uso di questo linguaggio de' feudisti. Ognuno di essi parla così, ed ognuno che ha voglia, può ascoltarli parlare. Rare volte hanno usata l'espressione di feudo francico, e di feudo longobardico. Ma l'han pure usata, e noi in grazia de' contraddittori, che il chiesero, ne diamo le parole. Giovannangelo Pisanelli dice: *Consensus primogeniti in viventibus jure Francorum, nedum sibi, sed aliis agnatis potest præjudicare . . . sed in viventibus jure longobardo, vel jure communi feudorum, habens feudum ex pacto & providentia,*

*non*

*non poteſt præjudicare agnatis* (43). Ed il cardinal de Luca ſcrive: *Inſpecto jure longobardo, quod tunc in Regno vigebat, omnia feuda quamvis dividua, erant ex pacto & providentia*. E poco dopo ſoggiugne: *Nulla erant in Regno feuda hereditaria, nec in alia forma, quam vel illa communi ex pacto & providentia, juxta jus longobardum, vel illa juris Francorum inter eos hoc jure in Regno viventes* (44). Ed il Reggente Galeota diſſe, che *ſucceſſio de jure longobardo fit ipſo jure inter ſucceſſores* (45), ove quell' *ipſo jure*, che è eſcluſion di qualità ereditaria, dinota quel patto e provvidenza, che coſtituiſce un dritto a ſuccedere tutto proprio ed indipendente da altrui. Ed un moderno ſcrittore di materia feudale per queſta guida e norma ha detto: *Omnia feuda jure longobardo ſive perſonalia aut perpetua fuerint, ex pacto & providentia dijudicantur* (46). Reſta con ciò amplamente provato, che i feudiſti hanno più frequentemente ado-

(43) *In addit. ad deciſ. CXIX. Matthæi de Afflict.*

(44) *De feud. in deciſion. ſicula num.* 205.

(45) *Controv. lib. II. controv. II. num.* 14.

(46) *Magliano Juriſprud. feudal. Tom. II. lib. III.* §. 34.

adoperata la espressione di feudo *ex pacto* indicando i feudi non ereditarj.

Seguendo i nomi naturalmente le cose, udironsi poi nel foro tre nomi di eredi diversi tra loro di significato e di potere. *Heres sanguinis*. Questo è linguaggio feudale longobardico. Esprime il figlio: *Heredem enim sanguinis semper esse oportet: nam ad eos, qui sunt descendentes ex sanguine primi adquirentis, feuda deferuntur*. Ecco la successione longobardica, a cui la sola filiazione è chiamata. Nella seconda specie di erede è disegnato l'erede allodiale della giurisprudenza romana: *Heres hereditatis*. Questo erede *consideratur respectu filii in feudo ex pacto & providentia, non hereditario . . . nam & si habeat feudum tamquam filius, non ut heres, tenetur tamen esse heres in hereditate allodii, ne pater injuria afficiatur, dum sine herede decederet*. La terza specie: *Heres feudi* ignota alla giurisprudenza feudale primitiva, nacque dal tanto dibattuto sentimento della formola angioina. Questa qualità *consideratur in feudo hereditario, nam ex investitura qualitas hereditaria transit in propriam naturam & feudi substantiam; propterea non potest feudum habere, nisi sit heres in eo* (47). Que-

(47) *De Ponte consil. XXXIV. num.* 4. 5. & 6. *Vol. I.*

Questo tratto di storia forense distingue i patrimonj de' feudatarj in allodj ed in feudi: ed indi distingue i feudi in ereditarj, e non ereditarj, o sieno feudi di patto e provvidenza, ovvero longobardici; ed uniformemente distingue tre significazioni di erede: l'una dinotante figli e discendenti; l'altra esprimente l'erede romano; e la terza indicante l'erede del feudo.

Derivazione di questa giurisprudenza generalmente adottata dal foro, ed uso pratico di spiegarsi fu poi quello, che nel tempo avvenire i nomi di patto e provvidenza furono più comunemente addetti a dinotare i feudi primitivi, o sieno i feudi longobardici, i quali per questa loro particolare natura furon sempre opposti agli ereditarj: e quindi a' soli ereditarj furono attribuiti quegli effetti, che a' feudi pattizj non convenivano. Il linguaggio adoperato da' scrittori posteriori contiene piena pruova di ciò. Addurremo le parole di un solo fra tanti, il cui nome ed autorità può e dee valere per molti. Il gran sostenitore della qualità ereditaria transustanziata ne' feudi francici Gianfrancesco de Ponte parlando il comune linguaggio, accuratamente distingue i feudi *ex pacto* dagli ereditarj. Avvertisce, che Baldo in un luogo *loquitur in feudo ex pacto*, a cui il discorso stea bene, *non hoc-*

*hereditario*, a cui non conveniva. Nota per somma differenza del feudo *ex pacto*, che la qualità ereditaria non gli conviene: *Differentia consistit in feudo hereditario, cum filius sit heres in ipso feudo, tamquam de corpore hereditatis, quod non est in feudo ex pacto, quod de hereditate non dicitur* (48). Poichè quel che non si muta, sta e regge, e quel che non si altera, conserva la purità della origine, avvenne, che i feudi longobardici conservaronsi tra noi incontaminati dalla qualità ereditaria. Quindi tutta la scuola de' feudisti, a non lasciarne pur uno, usò sempre la distinzione tra' feudi ereditarj, e feudi di patto e provvidenza, come quelli che ereditarj non sono: e questi sono i feudi longobardici, che dagli ereditarj in fuori, sono i soli, che avvanzano. Per tutto ciò resta sempre più dilucidato, che la qualità ereditaria non oltrepassò mai i confini de' feudi francici, tra' quali unicamente nacque e visse, e ne' cui paesi soltanto soggiornò: e resta eziandìo dilucidato, che i feudi longobardici ritennero sempre l'antica loro illibatezza, e non mai si videro rivestiti colla novella ereditaria pompa: ri-

(48) *De potest. Proreg. De assensu Regio. tit. VI. §. III. num.* 11. & 18.

ritennero ſempre, come dicea il Galeota, l'impronta dell'alta loro antichità (49).

Tutta queſta diſcuſſione conduce a ſchiarire l' ultimo monumento conteſtante la eſiſtenza de' feudi longobardici puri e lontani dalla qualità ereditaria.

## *Grazia di Filippo II.*

Divenuta comune e certa la dottrina del gravame, i feudatarj ſe ne valſero ad uopo novello. Fu loro ſempre fiſſo nell' animo il gran diſegno di eternare le illuſtri famiglie. Le donne l' eſtinguono, ed eſſi ſi rivolſero ad eſtinguere queſto mezzo diſtruttivo. Quindi ſul finire del XVI. ſecolo implorarono per grazia da Filippo II. Re delle Spagne la facoltà di eſcludere la femina, che era la immediata ſucceditrice al feudo, per farlo, in gloria del caſato, andare a quel maſchio agnato, a cui già andato ſarebbe, ſe la femina non lo aveſſe nella vicinità preceduto. Adornarono al gran fine queſto ragionare: Se poſſiamo gravare il feudo fino al ſuo intero valore, niente del prezzo ſerbando alla femina, eſſa, quando fia totalmente eſcluſa dal-

la

(49) *Reliquiæ antiquitatis*.

la ſucceſſione, altro non perderà, ſe non che la ſterile feudalità. Pari a quello della eſcluſione, che ſi chiede, è l'effetto del gravame aſſorbente l'intero valore del feudo. Queſto lor ſentimento è eſpreſſo così: *nè pure ſi cauſerà molto danno alle dette femine, potendo oggi* (dicono poterlo *oggi*, giacchè era allora raſſodata la dottrina già prima altramente contraddetta) *il feudatario gravarla ſopra il feudo uſque ad valorem feudi*. Queſta ſupplica riduſſe preſenti alla Regia mente le ſeguenti idee: Se la qualità ereditaria è quella, che obbliga i ſucceſſori nel feudo a ſtare al gravame; e ſe aſſai picciola differenza è interpoſta tra l'effetto del gravame, e della eſcluſione, la ſupplica merita la condiſcendenza Reale. Ma quella ſteſſa ragione del potere de' feudatarj naſcente dalla qualità ereditaria avvertiſce, che la grazia non eſtendendoſi al di là del loro potere, dee limitatamente andare riſtretta a' feudi, a' quali è tal qualità attaccata. Con queſta grave avvertenza la Cancelleria di Spagna concepì la grazia in queſte brevi parole: *Placet quoad feuda hereditaria* (50). La grazia dunque fu avvedutamente diretta a laſciare intatti dal po-

(50) La grazia e la ſupplica formano la prammatica XXXIII. *de feudis*.

potere e dalla disposizione de' feudatarj, i feudi non ereditarj.

Ora quali altri erano que' feudi non ereditarj, intorno a' quali niun permesso fu dato a' feudatarj, e niun potere fu loro conceduto, anzi come una eccezione, rimasero esclusi dalla facoltà, se non che i feudi longobardici? Se o longobardici, o francici essi son tutti: se a' francici attaccossi la qualità ereditaria; è evidente, che non altri ne rimasero esenti, se non che i soli longobardici, che era quello, che noi intendevamo provare.

## *Ristretto delle già fatte dimostrazioni.*

QUattro invitti monumenti compiono tutta la nostra dimostrazione: e la nostra dimostrazione esclude le voci della qualità ereditaria appiccata a' feudi longobardici. E l'uno e primo è una espressa legge feudale tanto limpida in se stessa, che non ha bisogno di esposizione. In essa è statuita la successione con quest' ordine. Tutti i figli maschi succedono al defunto per un dritto tutto proprio e nativo, trasfuso nelle persone loro dalla primitiva costituzione di essi. Il padre deve riguardare i figli come successori indipendenti da lui: e quindi

non

non può teſtamentare, nè diſporre *nec etiam de una candela pro ſalute animæ ſuæ*. E ſe il fa, i figli, traſandato il teſtamento, che non val nulla, vanno per proprio dritto, e come ſcolpitamente chiamati alla ſucceſſion del feudo. E l'altro è la coſtituzione di Federigo II., la quale mentre autorizza la novella ſucceſſione alla franca, vuole che eſſa non turbi, ma riſpetti la univerſale longobardica moda, che egli laſcia non alterata nella vecchia ſua naturalezza. Il terzo è il capitolo di Carlo II., che con cura particolare cuſtodiſce e conſerva a' feudi longobardici le loro qualità native, e la propria giuriſprudenza, e la primitiva ſucceſſione: e quindi ſeparandoli da' feudi francici, vuol che vivan diviſi di coſtume, di uſo, di legge. Ed il quarto ed ultimo è la grazia di Filippo II., che laſcia eſſere quali eran prima i feudi non ereditarj, i quali non erano altri, ſe non che i feudi longobardici, ſenza volerli confondere e miſchiare colla claſſe de' feudi francici, nella quale, come in propria abitazione, ſtanziava il nome di erede. A' quali monumenti aggiunta la ſtorica diſcuſſione della dottrina della qualità ereditaria, e vedutala nel naſcere, e ne' progreſſivi andamenti di ſua vita, ſi è colle più idonee teſtimonianze accertato, che eſſa non penetrò mai ne' confini de' feudi longobardi-

ci , ed eſercitò l' ampio ſuo potere ſopra que' ſoli ; che eran della novella moda de' Franchi . Per tutto ciò i feudi longobardici viſſero e pervennero fino a noi ſerbando ſempre i loro primitivi coſtumi e fattezze incontaminate dalle nuove dottrine e dal tempo .

E riducendo all' uſo della cauſa noſtra ; per la quale unicamente è narrata, la preſente iſtoria , aſſai evidentemente veggiamo , che non poteva il barone D. Domenico Ronchi imporre il gravame ſul prezzo del feudo di Caſignano , che per decreto di competente Tribunale, longobardico è : e manifeſtamente veggiamo ancora , che anche quando aveſſelo , contrariante la legge, impoſto , il precetto ſarebbe vano , ed il gravame caderebbe nella gran maſſa del nulla , che aſſorbiſce tutte le inutilità legali .

In queſta ſaldezza di dottrina è appoggiato il ſiſtema pratico del Tribunal della Regia Camera , del quale ora aſſai brevemente diremo .

*Siſte-*

## *Sistema pratico del Tribunale della Regia Camera.*

LE cose ragionate insegnano, che i figli del feudatario succedono al feudo longobardico colla semplice qualità di figli, e senza mistura di quella di eredi del padre. La sola filiazione somministra loro dritto compiuto alla successione: lo quale effetto di cose i giuristi comunemente insegnarono, dicendo: *Nam feuda ex pacto & providentia, non hereditaria, habet filius tamquam filius, & non ut heres: & habet ex adquisitione majorum; & capit ea tamquam restitutioni subjecta; & censentur plures donationes ad tempus, factæ personis de eadem familia* (51). E per uniformità di dottrina coltivata da' giuristi, scrisse il de Curte: *Feudum autem habebit* (filius) *præcipuum & præservatum, non ex successione, vel judicio, vel mediante persona patris, sed mediante providentia primi adquirentis* (52). Inutile è quindi il preambolo. Se quel decreto contiene la dichiarazion dell'erede, esso non deve es-



(51) *De Ponte consil. XIII. num. 6. & 7. vol. I.*

(52) *De Curte resolut. feudal. cap. I. num. 97. Apud de Marinis tom. II. resolut. in fine.*

fere di uſo niuno a colui, che non è tale. Ecco ſu quale ſolida ed ovvia giuriſprudenza è appoggiata la pratica del Tribunal della Regia Camera. Eſſo dà la inteſtazione de' feudi longobardici a coloro, che ſemplicemente dimoſtrano di eſſer figli del feudatario. Perciò D. Luigi la ottenne con queſta ſola qualità: e perciò inutilmente ſi dibatte e ſi dimena il ſignor duca per importare ne' feudi longobardici quella qualità ereditaria, che come eſtranea da eſſi, il Tribunal della Regia Camera non richiede.

## *Singolarità di una recente opinione.*

UNo ſcrittor moderno, che ſta bene tra' poeti, e male tra gli ſtorici (53), andò per eccesſo di eſtro diſſeminando una molto bizzarra opinione, o ſtoria, o favola che ſia. Immaginò una ſpezie di convenzione interceduta tra gli antichiſſimi feudatarj longobardi e normanni del noſtro Regno, e li primi conquiſtatori normanni, in virtù della quale fu impoſta a' feudi nel loro primo naſcere la qualità ereditaria, per dare agio a' poſſeſſori di diſpor-

(53) *Carlo Pecchia.*

ſporre di eſſi col mezzo di gravare i ſucceſſori ſul prezzo. Le ſue parole ſon queſte: *A ben riflettere non fu egli poco l' aver ridotti i conti longobardi, e i conti normanni a preſtare ubbidienza, ed a promettere ſervitù ad un capo. Del rimanente intendendo eſſi di aver qualche parte nel conquiſto, vollero tutti ritenere le loro ſignorie, come un proprio patrimonio, ſe non del tutto libero, almeno non del tutto legato; e perciò il vollero tale da poterlo traſmettere a' loro diſcendenti a titolo di eredi non già del primo acquiſtatore, ma ſibbene dell'ultimo poſſeſſore: il quale ſe non poteſſe liberamente diſporre del feudo, e delle ſue parti, a motivo del patto contenuto nella inveſtitura, poteſſe almeno dare al ſuo erede del ſangue quella legge, che piaciuto gli foſſe ſull' intero valore di eſſo feudo. Ciò che coſtoro preteſero, e fu ad eſſi accordato, ottennero ancora tutti generalmente i baroni e i militi feudatarj. Ed ecco in Regno una nuova maniera di feudi tutta diverſa da quelli di Lombardia* (54). Effetto e dipendenza di queſta, a ſenſo ſuo, primitiva qualità feudale, furono poi, com'egli narra, le coſtituzioni di Ruggieri e di Guglielmo permettenti il dotario: *E poichè di là dal Tevere non permet-*



(54) *Diſſertaz. II. §. XXXVI.*

*revaſi l' alienare, o l' ipotecar feudi per dotario, o per dote; fu ſpezial favore di Re Ruggieri, e del figliuolo, l' avere accordato alle donne il dotario, e la dote ſopra il feudale, il che tuttavìa deve intenderſi in mancanza di burgenſatici: il quale ſpezial favore fu effetto della qualità de' noſtri feudi ereditarj, a differenza de' feudi ex pacto & providentia di Lombardìa* (55).

Poichè egli narra fatti, aſſai giuſtamente dimandano gli aſcoltanti, quali ſono i fondamenti delle credibilità della narrazione. Se egli è vero, ſecondo che dicon taluni, che di queſta narrazione non vi è documento niuno, nè contemporaneo, nè poſteriore, che l'autentichi: ſe egli è vero, che non vi è ſtoria nè antica, nè nuova, che la conteſti: ſe egli è vero, che non vi ha ſcrittore, che con giuſte pruove lo affermi: ſe egli è vero, che non vi è uomo niuno, che a buona ragione l'aſſeriſca: ſarà una conſeguenza di verità, che una narrazione deſtituta d' idonee pruove, abbandonata al caſo ed al vento, ed all' umor fantaſtico di alcuni, che amano la favola più che la certezza, ſarà romanzo in vece di ſtoria: ſarà fantasìa in vece di ſoda e fondata narrazione. E che tale e non

(55) *Diſſertaz. II. §. XXXVI.*

non altra essa sia, ne danno le pruove i suoi freschi colori. Trasparisconо in essa, che dovrebb' esser pure l'immagine dell' antichissima feudalità primitiva, trasfuse ed innestate le idee de' tempi posteriori. Qualità ereditaria: gravame sul prezzo: costringimento dell'erede, sono risultati di sottigliezze, e raffinamenti della maggior vigoría del foro: sono l'opera del tempo e della scuola, che ha ingegnosamente saputo estrarle dalla complicazione di diverse giurisprudenze ignote a' tempi della nascente feudalità: sentono di quella tanto studiata legalità, che molto si approssima alla soverchieria, nella quale aria fu da' di lei stessi autori dipinta (56). L'attribuire questo non antico umor forense a que' primi militi e feudatarj, importa certo discredito alla narrazione. Passi dunque questa novella dalla istorica fede, ove aveva dato opera di collocarla l'autore, a stare tra le immaginazioni, ove può solo, come in opportuno luogo, essere accolta.

Videne lo stesso suo padre la debolezza, e cercò puntellarla con argomenti novelli. Ma egli per av-



(56) *Est*, scrivono i feudisti, *fraus permissa per modum cautelæ a lege introductæ*. De Marinis observ. ad decis. DXXXII. Reg. Revert. num. 3.

ventura s'imbattè in quelli, che per mancanza di forze ne accelerarono la caduta. Il dotario, anzi che dipendenza della qualità ereditaria, fu parto originario della provvida sapienza di Ruggieri e di Guglielmo. Era conveniente provvedere al sostentamento delle vedove de' feudatarj. La moglie del defunto, la madre del vivente feudatario non dovevano lasciarsi esposte a' stimoli del bisogno. Nella mancanza di altri beni, era giusto, che i feudali somministrassero loro conveniente assegnamento. A ciò intesero Ruggieri e Guglielmo (57). Questo era il dotario (58). Se il dotario fusse stato dipendenza della qualità ereditaria, era inutil cosa imporlo con legge. Il precetto legale ne supplì la mancanza. Accorse la legge a dare ciò, che senza di essa le vedove non potevano avere. Or questo fatto sovrano prova direttamente il contrario di quello, che il narratore voleva provare.

Per tutto ciò lo stesso autore ne abbandonò la invenzione; e nell'atto dell'abbandono dimostronne di-

sap-

(57) Constit. *Si quis baro*, & Constit. *Mulier quæ dotarium*.

(58) *Uxor in dotario consistente in terra feudali dicitur habere usumfructum post mortem viri*. Afflict. Comment. in Constit. *Mulier quæ dotarium*.

fapprovazione e diſprezzo. Abbandonata la prima, ſi diede a ſeguire una opinione novella; ed in queſta variata ſcelta non ebbe nè ſenno, nè fortuna migliore. Si rivolſe dunque a rintracciare nella coſtituzione *Ut de ſucceſſionibus* di Federigo II. la importata ne' feudi qualità ereditaria. Dica egli ſteſſo le ſue idee: *Federigo all' incontro che coſa ordinò colla ſua coſtituzione, Ut univerſis?* (59) . . . *Generalmente per tutti volle, che le parole* tibi & heredibus *contenute nella inveſtitura* ex pacto accipientis & ex providentia dantis *doveſſero intenderſi in Regno per tutti i diſcendenti del ſangue uſque ad infinitum colla qualità di eredi dell' ultimo poſſeſſore* (60).

Ora ciò che egli le attribuiſce, non è nella coſtituzione: e ciò che la coſtituzion dice, è contrario a ciò ch' egli le attribuiſce. E' ignota alla coſtituzione la idea della qualità ereditaria: anzi a ben vedere, il ſuo tenore la eſclude. Son diſegnate in eſſa le perſone de' ſucceſſori. Sono individualmente chiamati li figli del feudatario, li nipoti, li pronipo-

(59) Abbiamo notato ſopra, che egli per caldo ſoverchio ſcambiò pure il nome della coſtituzione ſenz'avvederſene.

(60) Diſſertaz. II. §. XXXIX.

nipoti, li trinepoti. E' considerato ; a foggia del dritto longobardico , il sangue e la discendenza , e non la qualità . Le persone della discendenza succedon da se: succedono *libere & absolute* , la qual cosa importa esclusione di ogni dipendenza : succedono unicamente in virtù di un dritto proprio dipendente dalla legge (61). Tale erane anche la pratica osservanza, secondo che si raccoglie dalla idonea testimonianza di Marino di Caramanico , che visse tra' tempi di Federigo II. , e de' primi Re angioni (62). Succedere al feudo non *beneficio testatoris :* escludere dal feudo il gravame , sono idee della feudalità longobardica . Ecco quanto mal si diresse il narrator della favola , quando si rivolse a chieder soccorso alla costituzione (63).

Per

(61) Pruova di ciò è la esposizion della costituzione fatta più sopra.

(62) *Istis personis nominatis in constitutione debetur feudum ex beneficio præsentis constitutionis , non beneficio testatoris*: *sicut dicitur de quarta , quæ debetur pupillo adrogato in bonis adrogatoris ex beneficio D. Pii , in qua gravari non potest* . Glos. in constit. *Ut de successionibus*. verbo *fratres*.

(63) Acciocchè si vegga evidentemente, che ciò, che

Per tutto ciò è manifesto, che il narratore incerto della sua stessa invenzione, andò ondeggiando fra i tem-

che il narratore immaginò essere scritto nella costituzione intorno alla qualità ereditaria, non vi è, e le parole, ch' egli ne ha addotte, sono un bel nastro di poetica invenzione, trascriviamo quì la costituzione. La di lei lettura somministrerà le pruove di ciò che noi diciamo. *Feuda tenenti filios, & nepotes, & ex eis pronepotes, & usque ad infinitum ex descendenti linea descendentes, cujuscumque sexus sint, libere & absolute posse succedere, servata tamen sexus prærogativa, ut mulieri masculus præferatur; nec non majoris ætatis inter eos, qui vivunt in Regno specialiter jure Francorum, ex collaterali linea venientes, ut fratres, sive ex utroque parente, sive ex altero tantum, & sorores in capillo, excluso etiam communi patre superstite, omnino succedant. Conjugatæ autem, & dotatæ, a fratrum successionibus repelluntur.*

*Filii autem fratrum in his, quæ communis patris fuerunt, avi eorum, scilicet, idem jus, quod pater eorum, habeant. In acquisitis autem patruo ex largitione nostra, vel quolibet titulo, jure suo nepotes ex fratribus non succedunt. In ulteriori autem gradu*

tempi de' primi conquistatori normanni, e tra quelli di Federigo II. Ma dagli uni fu abbandonato

*du positis, scilicet filiis nepotum ex fratribus, & sequentibus, in bis etiam, quæ communis proavi fuerunt, successio non defertur. Filiæ autem in capillo post mortem patris in domo manentes, majores sorores conjugatas & dotatas de bonis patris excludunt. Ceterum si de bonis paternis dotatæ non sunt, majores minoribus præferuntur, si Francorum jure vivant. Si autem vivant jure longobardo, collatis dotibus, in viriles partes successione divisa, portionem suam conjugatæ, quæcumque sint, poterunt vendicare. In omnibus autem, in quibus prædiximus, aliquos veluti ulteriores gradu, sive in communium prædecessorum rebus, sive in acquisitis excludi debere, spem nostræ gratiæ petentibus non negamus, imo ipsos aliis in liberalitate nostra præferre disponimus, si ejusdem feudi ad nos rationabiliter devoluti simul competitores existant, dummodo a consanguineis tantum nostræ curiæ offeratur, quantum ab extraneo est oblatum. Si tunc nos, vel in demanio nostro feuda ipsa tenere velimus, vel aliis ex mera liberalitate donare, injuriam nullus sibi fieri existimet, si quod ad jus nostrum juste devolvitur, vel retineamus nobis, vel aliis, qui a nobis præstolantur beneficia, conferamus.*

to per mancanza di documenti : dagli altri riprefo di fallace attribuzione. Ed egli avveduto di ſtar male colla ſtoria antecedente, tacque tutta la poſteriore, nella quale anche trovavaſi peggio : e di queſta, ch' egli ha taciuto, parlerem noi.

E' ſtato già dimoſtrato ſopra, che il primo che ſi accinſe a ſvolgere dal ſeno della novella formola il germe della qualità ereditaria, fu Andrea d' Iſernia, in tanto che tra le altre ne ſoſtenne pure l' accuſa d' invenzion fantaſticata da lui (64). Tanto erane nuova la dottrina, tanto freſca la origine. Della ſteſſa madre riconobbela figlia il Napodano, che viſſe coll' Iſernia, e dopo l' Iſernia (65). E ſebbene la conteſa poſteriore volea turbarle il domicilio, il S. C. glielo autorizzò (66). Quindi ſurſe la ferma e coſtante fama del di lei natale : e quin-

(64) *Jus feudorum nullo modo cognovit feudum hereditarium, prout nos intelligimus ex inventione Iſernienſis*. Regens Lanarius in repet. feud. cap. 1. *Qui ſucceſſ. feud. dare tenentur*.

(65) *Hodie ſunt hereditaria omnia feuda . . . ut in capitulo Regis Caroli II. quod incipit Conſiderantes*. Comment. ad conſuet. *Et ſi teſtator*. verbo *diſponere*. num. 9.

(66) Secondo che ſi è dimoſtrato di ſopra.

quindi le atteſtazioni del Gizzarelli (67) ; e dello Ageta (68): e quindi la uniformità del linguaggio del foro. Quindi nacque il grande effetto della diſtinzione de' feudi ereditarj , e non ereditarj , che il foro univerſalmente ammiſe: che Filippo II. autorizzò : e che forma a' dì noſtri la gran linea di ſeparazione tra le due diverſe feudalità . Queſta grave iſtoria , che il Pecchia tacque , condanna la ſua narrazione ad andare rilegata colà, ove ſono

*Sogni d' infermi e fole di romanzi.*

Ma la contraddizione non ancora eſtinta del tutto, profferiſce le ultime parole, dicendo . Dato pure, che la qualità ereditaria ſia nata dalla formola an-

(67) *Tempore Caramanici, qui gloſſavit conſtitutiones Regni, nondum erat introducta qualitas hereditaria in ſucceſſione feudorum in hoc Regno, ſiquidem illa fuit introducta tempore Caroli II. per capitulum Conſiderantes.* Deciſ. XXVIII. num. 21.

(68) *Cum qualitate hereditaria introducta poſt dictam gloſam , nempe poſt tempus Caramanici gloſſatoris conſtitutionum Regni , nempe tempore Caroli II. Regis , a quo tempore verſa eſt formula inveſtiturae in regno* pro ſe, & heredibus, & ſucceſſoribus; *ſicque qualitas hereditaria cognita .* Viſion. feudal. *De feudi diviſion.* Rubr. X. Viſion. XVII. litt. E.

angioina, fia ſempre vero, che eſſa ſi generalizzò, e ſi eſteſe a comprendere indifferentemente tutti i feudi, in tanto che niuno rimaſe eſente dal di lei potere: onde nacque quella voce comune tra' giuriſti, che i feudi del Regno ſon tutti ereditarj. Adducesi in pruova della comun voce la dottrina del Napodano, che ſi udì poi ripetere da molti giuriſti. Ora queſta ultima voce potrebbe traſandarſi da noi ſenza far torto alla cauſa. Le coſe diſputate finora potrebbero tener luogo di buone riſpoſte. Ma non pertanto noi la tratteremo particolarmente.

## *Della dottrina del Napodano.*

IL Napodano fu il primo franco aſſertore dalla qualità ereditaria inſinuata ne' feudi de' giorni ſuoi. Deciſo in favor della ſentenza affermante dell' Iſernia, la divulgò come certa dottrina. Queſta libera affermazione da taluni diſapprovata, da altri fu applaudita. Matteo di Afflitto riſpettando il nome dell' autore, non ſeppe piegarſi ad approvarne la dottrina; e con molta circoſpezione diſſe: *de hoc dicto ſemper dubitavi* (69). Il Reggente Lanario non

(69) Afflict. Prælud. feudal. num. 100.

non uſando riguardo niuno ; miſe tal detto nella claſſe d' inavvertito parlare (70) . Il Reggente de Ponte ebbelo per ſentimento degno ſol di diſprezzo : *de auctoritate Neapodani non eſt curandum* (71). E Camillo Salerno fu di avviſo, che il parlare del Napodano non avendo ſoſtegno niuno , tornava a quello, che diceſi parlare in aria : *videtur quod Neapodanus loquatur in aere* (72). Noi non piegati nè dalle diſapprovazioni de' pochi , nè dalle approvazioni del maggior numero, aſcoltando le ſue voci da lui, vogliam vederne la verità. Ora egli ſpiega i ſuoi penſieri in queſte parole: *Hodie ſunt bereditaria omnia feuda, cum eadem ſit forma*, ſi concedatur alicui & ſucceſſoribus ſuis, ſive heredibus ex ſuo corpore. deſcendentibus, *ut in capitulo Regis Caroli II., quod incipit Conſiderantes* (73). In queſta affermazione è contenuta la dichiarazione dell' effetto dalla formola. Son ora, e' dice, per virtù del capitolo

(70) Lanar. Repetit. feudal. ad §. *Hujus autem generis*. num. 44.

(71) De Ponte lection. feudal. Tit. XX. nu. 21.

(72) In addit. ad Napodanum ad conſuetudinem *Et ſi teſtator*. num. 11.

(73) Neapodanus ad conſuetud. *Et ſi teſtator* ; verbo *diſponere*. num. 8.

tolo divenuti ereditarj li feudi, che prima non eran tali: *Hodie sunt*. Ecco attribuita al capitolo la qualità ereditaria. Esso, dice lo scrittore, fu lo introduttore di una qualità novella, che era stata ignota fino a quel tempo. Il capitolo adunque è quello, dice il Napodano, che ha introdotta mutazione ne' feudi; e da' successivi quali erano, li ha trasmutati in ereditarj. Fin quì egli sente coi sostenitori della opinione affermante dell'Isernia. Vera cosa è, che fece noja a molti la indefinita voce *omnia*, la quale nondimeno potendo comodamente spiegarsi, non pare che gli si debba mettere a conto di grave peccato. Quando egli diede garante della verità dell'affermazione il capitolo di Carlo II.: *ut in capitulo Regis Caroli II.*; quando fece manifesto, che la sua dottrina era figlia del capitolo, volle, che il capitolo dovesse essere il criterio della verità dell'affermazione. Ma il capitolo parla di feudi vecchi, e di feudi nuovi; ed a' nuovi adatta la formola e gli effetti di lei; e li vecchi lascia stare nella loro usanza, e nel vecchio loro dritto, e colla vecchia loro successione; con che separa e divide l'una dall' altra feudalità; è evidente, che l'*omnia ut in capitulo* del Napodano comprende tutto il genere de' feudi della novella formola. A qual modo il suo senso sarebbe questo:

Il capitolo ha resi ereditarj tutti i feudi di sua appartenenza, che prima non eran tali. Per tal modo le parole del Napodano hanno congruenza col capitolo. In tal modo contengono un sentimento, che fu poi comunemente ricevuto.

Durezza ed inciviltà somma sarebbe farlo diversamente parlare. Allora egli entrerebbe in lizza col capitolo, a cui pure ricorre per trarne autorità al suo detto. Quando l'*omnia* non escludesse i vecchi feudi, il Napodano sarebbe in manifesta contraddizion con se stesso. Verrebbe allora a parlare in tal forma. Io intendo provare, che tutti i feudi, senza eccettuarne pur uno, sien divenuti ereditarj: e sien divenuti tali per virtù di quel capitolo, che dice il contrario. Allora gli starebbero bene le già fatte accuse. Ma chi saprebbe sostenere, che il Napodano avesse voluto trarre il sì da quel documento, che dice il no? Senz'attribuirgli molta stolidità, non può concordarsi tanta contrarietà. E noi non siam disposti ad ascoltare la satira, quando può esservi onorevol mezzo di composizione.

Se non che due cose possono e debbono notarsi intorno al detto del Napodano. L'una è un certo azzardo nascente da che egli sparse come dottrina certa quella, che allora era altamente contrariata: la quale agitata e dibattuta posteriormente da conti-

time dispute, non venne a fermezza, se non a' tempi dell' Afflitto, cioè circa cencinquant' anni dopo del Napodano. In questo aspetto il suo dire pecca alquanto di temerità, e non dà indizio di quella nettezza, onde sieno esposte le cose, quali esse sono, cioè dubbie, se dubbie. Egli espose come certa la dubbia dottrina. L' altra è una certa inesattezza, o inadeguatezza di espressione. Poteva e doveva enunziar meglio il sentimento dell' animo suo. Poteva sfuggire l'ambiguo: poteva esprimersi più chiaro. Ma come pretendere precision d' idee, esattezza di espressioni, e giudizio misurato da uomo, che agitato da gravissima e disordinante calamità, non aveva nè serenità di mente, nè tranquillità di cuore? In sì vive commozioni annebbianti pur l'intelletto, egli non vide altro scampo, nè altro mezzo di distrazione, se non che il dissiparsi tra' libri. Diedesi dunque tutto intero a raccogliere una multiplice dottrina da ogni scrittore, per infilzarla nel comento delle consuetudini di questa nostra città, che fu l' opera eletta per medela dell' animo addolorato: *ut doloribus locum darem, cœpi, ut potui, pro sanatione remedium studiorum, hoc opusculum componendo* (74). A questi uo-



(74) *Napodan. in proœmium consuetud.*

mini agitati e ſcompoſti, a queſti ſpiriti alterati, ſtrana coſa è chiedere preciſion d' idee, e perſpicuità di dizione.

La dottrina del Napodano fu da molti ſenza eſame ſeguita: e la dottrina del Napodano, ſe ſta in urto col capitolo, è falſa: ſe ſi adatta al capitolo, e facciaſi ancella di lui, e a lui ſi pieghi, avrà tanta verità, quanta il capitolo gliene ſomminiſtra.

La noſtra difeſa fu diviſa. Si è ampiamente dimoſtrato, che il dritto non conſente colle intenzioni del ſignor duca: anzi appare, ch' egli ſia in manifeſta contraddizion con eſſo. E meno che dal dritto, può trarre ſoccorſo dal fatto, come ora brevemente faremo, che il fatto ſteſſo ſpontaneamente dichiari.

## *Tenore ed eſame del teſtamento del barone D. Domenico Ronchi.*

IL barone D. Domenico Ronchi aveva due figli maſchi D. Michele primogenito, ch' era duca di s. Martino, e D. Luigi ſecondogenito, ed aveva altresì una femina chiamata D. Franceſca, ch'era maritata col marcheſe di Bomba. Egli, oltre ad altri beni moltiſſimi, era poſſeſſore de' feudi di Paſ-

ſa-

farello ; è di Caſignano. In tali circoſtanze di famiglia e di averi, aſſumendoſi la libera diſpoſizion de' feudi, che in quanto a Caſignano eragli dalla legge negata, ordinò il teſtamento in queſto tenore. Scriſſe erede il primogenito D. Michele: indi fondò una primogenitura ſu de' feudi, al poſſeſſo della quale chiamò in primo luogo lo ſteſſo D. Michele, e la ſua maſchil diſcendenza.

Due erano le immagini degli avvenimenti futuri ; che gli ſi volgeano nell' animo, ed agitavanlo, ed aſſorbivan tutte le cure di lui : L' una piacevole e gradita era quella della durata della generazione maſchile. Queſta prevedenza tranquilla avevalo già occupato, e la primogenitura ordinata a vivere perpetualmente in eſſa, aveva formato il ſuo dilettevole oggetto. In queſto luſinghevole aſpetto egli vedeva il camino della primogenitura andare a ſeconda della creduta ſucceſſion feudale alla francica ; onde ſtando bene la primogenitura ſul corpo de' feudi, egli con precetto rotondo ſu di eſſo la impoſe . L' altra immagine nojoſa e diſpiacevole era quella della eſtinzion de' maſchi , che rompeva il corſo delle ſue idee. Queſta veduta funeſta induſſelo a dar leggi e provvidenze particolari ad alcune poſſibili contingenze , ch' egli andò prevedendo. E non potendo ne' caſi preveduti da lui dare realità

alla primogenitura ſul corpo de' feudi ; ricorſe all' eſtremo rimedio , che ſolo avvanzava , di gravare i poſſeſſori nel prezzo .

Ora ch' egli aveſſe avuto intenzion di dirigere il gravame ad alcuni particolari caſi , e alle contingenze diſegnate ſpezialmente , ne abbiamo evidente pruova dalle ſue proprie parole . Egli apertamente proteſtò a quali particolari avvenimenti direſſe l' uſo , che intendeva far del gravame . Diſſe : *ed in quelle circoſtanze* , *che le ſeguenti chiamate* ( cioè le chiamate , che già andava a fare ) *per diſpoſizione delle leggi feudali non poteſſero ſuſſiſtere* ( le chiamate non ſuſſiſtevano , quando diſcoſtavanſi dal camino della feudal ſucceſſione ) *in tale caſo* ( ecco come viene ad individuare e reſtringere l' uſo del gravame ) *intendo gravare i poſſeſſori di detti feudi dell' intero valore* , *il quale in tali circoſtanze* ( la qual coſa importa , in quelle ſole , e non in altre ) *reſti obbligato alla detta primogenitura agnatizia* , *maſcolina* , *e perpetua* . Donde è evidente , che anche preſupponendoſi , eſſere Caſignano feudo francico , e conſeguentemente ereditario , come non è , l' uſo del gravame per volontà dello ſteſſo teſtatore non comprende ogni caſo ed ogni evento poſſibile , ma va riſtretto a que' ſoli caſi , ed a quelli diſegnati eventi ; che il teſtatore dopo queſta ge-

ne-

neral dichiarazione dell' animo, andò particolarmente indicando. Ora tre sono que' preveduti casi, a' quali egli estese la sua provvidenza, e diresse il suo precetto. E questi casi narrando, sarà manifesto, che essi non appartengono per niente alla causa presente.

## *Primo caso.*

IL primo caso, in cui collidonsi il volere del testatore, e l'andare della successione feudale, e quindi del gravame creduto necessario da lui, è questo. Egli immaginò, che togliessero moglie ambedue i suoi figli, ed ambedue morissero lasciando sole figlie femine, senza maschi. In tal caso egli desiderò e dispose, che divisa la primogenitura in due porzioni, le primogenite dell' un figlio e dell' altro succedessero alle due metà. Non potendo tal forma di successione realizzarsi sul corpo de' feudi, che anche supposti francici, non comportano sì fatta divisione, è questo il primo caso, in cui credette avere bisogno del soccorso del gravame. Questo caso è scritto così: *Con dichiarazione, che se la mancanza de' maschi accadesse nella morte di D. Michele, e di D. Luigi, ed ambedue lasciassero figlie femine; in questo caso i beni sottoposti a detta primo-*

*genitura, ſi dividano in due porzioni, una in benefi-cio della primogenita di D. Michele, e l' altra in beneficio della primogenita di D. Luigi, col peſo di dotare le altre femine en fructibus di detti beni ſoggetti a detta primogenitura. E queſto s' intenda nel ſolo caſo della mancanza de' maſcoli in morte di D. Michele, e di D. Luigi tantum.* Queſto caſo non è avvenuto, e quindi non accade parlarne.

## *Secondo caſo.*

IL ſecondo caſo, in cui un arbitraria diſpoſizione urtava direttamente coll' andare della feudal ſucceſſione, è queſto: *E mancando la intera diſcendenza così di maſcoli, come di femine di detti due miei figli, in tal caſo di detti beni, come di ſopra ſottopoſti alla detta primogenitura, o ſia del di loro prezzo, ſe ne faccian due porzioni, una porzione in beneficio di D. Franceſca Ronchi mia dilettiſſima figlia maritata con D. Giovanni Adimari marcheſe di Bomba . . . . e l' altra porzione in beneficio dell' ultimo poſſeſſore.* Di queſto non avvenuto ſecondo caſo, non può, nè dee ſimilmente parlarſi.

*Ter-*

## *Terzo caso.*

Il terzo caso, in cui la succession feudale e la disposizion del testatore combattonsi, è questo: *Item ordino, che nel caso, che detto D. Michele mio figlio dopo scorsi dieci anni dal dì del contratto matrimonio, non avesse procreati figli nè maschi, nè femine: e per volontà del medesimo D. Michele, e con suo espresso consenso si casasse detto D. Luigi, e poi accadesse, che in appresso nascessero figli maschi a detto D. Michele, ed avesse anche figli maschi detto D. Luigi: in tale caso, a morte di detto D. Michele, de' beni, come di sopra soggettati alla primogenitura, o sia del loro prezzo, se ne facciano due porzioni uguali, una in beneficio de' primogeniti maschi in infinitum di detto D. Michele, e l'altra in beneficio di detto D. Luigi, e de' di lui primogeniti maschi in infinitum.* Deesi parimente di questo, come di caso non avvenuto, tacere.

Questi sono i tre designati casi, a' quali il testator volle provvedere coll' uso del gravame. Ecco perchè il gravame fu da lui ristretto alle *seguenti chiamate*, le quali sono quelle, che trascritte da noi, seguirono la precedente dichiarazione di lui. In fine poi del testamento, e dopo di esserfi

ſerſi impiegate molte carte intorno a molte minutezze eſtranee dal fatto della conteſa preſente, è appoſta la ſeguente dichiarazione: *Con dichiarazione, che quella mia diſpoſizione, che non potrà reggere ſopra i feudi, regga ſopra il prezzo.* Le quali parole ſe ſi riguardano come ſtanti da ſe, non hanno nè valore, nè efficacia niuna, perchè inutilmente ſi grava, quando il gravame non ſi dirige alla perſona dell'erede (75): ſe ſi riferiſcono alle diſpoſizioni già fatte, ſono una inefficace ripetizion di quelle. Il dire in fine del teſtamento *: quella mia diſpoſizione, che non potrà reggere ſopra i feudi, regga ſopra il prezzo*, val tanto, quanto dire: ſe ciò che ho diſpoſto già, non ha fermezza ſul corpo de' feudi, io voglio che abbiala ſul prezzo di eſſi. Per tal modo queſta dichiarazione ha ſtrettiſſima relazione coll'antecedente, anzi è conſeguenza di quella. Quella precedette le chiamate: queſta le ſeguì. Perciò ivi le chiamate ſon dette *ſeguenti*: perciò quì è indicata *quella diſpoſizione*, ch'era già fatta. Se

(75) *Quia feudum juris Francorum eſt qualitatis hereditariæ, ideo poteſt gravari filius in feudo ultra legitimam in actione perſonali; non quod ex illo gravamine conſtituatur jus in feudo.* De Luca ad de Marin. melior. ad reſol. LXXXII. lib. II.

Se soltanto a' casi già descritti il testatore restrinse il gravame : se oltre di essi nè volle , nè finsene altri : se di essi non è avvenuto niuno : qual maggior evidenza , che nel caso avvenuto dee il gravame tacere ? Il caso avvenuto non è descritto . Come dunque il gravame adoperato ne' casi individuati , trarrebbesi a comprendere l'avvenimento presente , che è fuori di essi , quando è giusta regola di giurisprudenza , che le restrizioni e le odiosità non si ampliino (76) ? D. Luigi rifiutò il testamento paterno. D. Luigi dimandò la metà di Casignano , come dovutagli per legge imposta ne' feudi. Il Tribunale ha trovata giusta la sua dimanda. Questo caso non è nel testamento . Grande abuso è dunque isforzare la volontà del testatore per trarla a decidere un caso , che nel testamento non è .

Se il bisogno richiedesse , come non lo richiede , potrebbe dirsi di più , che il gravame fu dal testatore imposto a' possessori , che avevano i feudi per volontà di lui. D. Luigi non è tra questi. Egli non fu fatto

(76) *Gravamen , uti odiosum , stricte est intelligendum , & in feudis in dubio numquam præsumitur . . . . . Theodor. allegat.* 25. *num.* 13. *Grammat. decis.* 101. *num.* 11. Sorge Jurisprud. forens. de feudis cap. de gravam. sup. aestimat. feud. num. 10.

fatto poſſeſſor di feudi dal padre : anzi fu tacitamente eſcluſo da quella ſteſſa parte, che eragli dovuta per legge . Donde aſſai ben ſi conchiude , che anche attente le parole del teſtamento, il gravame non fu diretto a lui.

Tale, quale abbiamo deſcritto, è il teſtamento, e tale la ſcolpita volontà paterna. Ora immaginare un gravame impoſto nel caſo avvenuto , è manifeſtazion di deſiderio , ma non già fatto : è fantaſia , non è realità: è conato sfornito di ogni ſoſtegno . Ed ecco dimoſtrato ciò che dicemmo, che il fatto non conſente e non feconda le idee del ſignor duca.

## *Conchiuſione .*

D. Luigi fornito di legittimo titolo dalla Regia Camera, dimandò al S. C. il poſſeſſo materiale della metà del feudo di Caſignano: con dritto di padrone dimandò la percezion de' frutti della ſua roba. Il ſignor duca oppoſe voci di credito, e per cagion del credito, oppoſe dritto di ritenzione . Il S. C. diſcuſſe il fatto , dal quale dicevaſi naſcere il credito , e diſcuſſe il dritto , ch' eraſi dato interprete del fatto. Trovò, che la dimanda del credito non era ſoſtenuta nè dal fatto , nè dal dritto : e come per neceſſaria conſeguenza del riſultato della diſcuſ-

ſio-

ſione decretò, che ſi deſſe a D. Luigi il poſſeſſo. Ha detto di nullità del decreto il ſignor duca, ed ha meſſo grande ſtudio a darle corpo e ſuſſiſtenza, o colore almeno ed aria di plauſibilità. Molta erudizione, e ſtoria ripoſta, e dottrine pellegrine, e interpetrazioni arbitrarie, e ſupplimenti artificioſi ſono il corredo della nuova difeſa. Le ſue mire ſono dirette a deviare gli occhi del magiſtrato dal vero ſtato della conteſa, e ad intorbidar la certa ed acclamata dottrina direttrice di queſti giudizj. Noi abbiam tenuto contrario ſiſtema. Non dipartendoci mai dalla cauſa noſtra, ed attenti a non divagarci in eſami eſtranei, in tutta la condotta della difeſa abbiamo avuto ſempre preſente, che trattiamo di un feudo longobardico del noſtro Regno, il quale deve andar giudicato col noſtro patrio dritto, originario, o adottivo che ſia, e colla comune giuriſprudenza del noſtro foro. All' aſpetto di queſta verità, ed alla occaſione di trattarne la materia, abbiamo dimoſtrata importuna, e fuori di uſo la vaſtità della contraria erudizione: e volti poi al teſtamento, abbiamo colle ſue proprie voci eſcluſa, come diſadatta, la contraria interpetrazione. Per queſte operazioni, tolta di mezzo ogni ombra che volea portarſi ſul decreto, reſta viepiù raffi-

data

data la deciſione ſulle ferme baſi della giuſtizia ; che la dettò . A gran ragione dunque D. Luigi ſperane la conferma dalla gravità del magiſtrato.

Napoli a' 2. di luglio del 1797.

*Giuſeppe Carta.*
*Rocco Terracciani.*

# INDICE


Stato della controversia. Pag. 4

Origine e progresso della lite. 5

Fatti posteriori. 8

Giudizio istituito nel S. C. 10

Del merito delle nullità. 13

Del nascimento e del valore del credito. 14

I feudi longobardici non ammettono e non riconoscono qualità ereditaria. 17

La costituzione Ut de successionibus di Federigo II. non introdusse la qualità ereditaria ne' feudi longobardici. 27

Carlo II. custodì a' feudi longobardici la vecchia loro naturalezza. 32

Della varia ed ondeggiante dottrina di Andrea d' Isernia. 39

Sentenza dell' Isernia fonte di due opposte dottrine. 43

Sentenza attribuente alle formola la qualità ereditaria. 44

Sentenza negante alla formola la qualità ereditaria. 48

De' tempi di Matteo di Afflitto e del suo pensare. 53

Delle decisioni del S. C. 55

Certezze risultanti da queste storiche discussioni. 57

*Novella faccia della giurisprudenza feudale nel Regno.* 60
*Grazia di Filippo II.* 68
*Ristretto delle già fatte dimostrazioni.* 70
*Sistema pratico del Tribunale della Regia Camera.* 73
*Singolarità di una recente opinione.* 74
*Della dottrina del Napodano.* 85
*Tenore ed esame del testamento del barone D. Domenico Ronchi.* 90
*Conchiusione.* 98

---

*Die 19. mensis Julii 1797.*

LICEAT IMPRIMI A VINCENTIO ORSINO PORCINARI.

VA1
1546824